

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 giugno 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 36.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 35.

Legge finanziaria per l'anno 2009 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2008, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 38.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali). Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2008, n. 39.

Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2008, n. 0311/Pres.

Regolamento di abrogazione del regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., e modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres. e dal decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 novembre 2008, n. 0316/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 novembre 2008, n. 0317/Pres.

L.R. 18/2005, art. 51. Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 032/Pres. .. Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2008, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40. (Disciplina del Servizio sanitario regionale) Pag. 17



LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 61.

Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale. Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 novembre 2008, n. 59/R.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile). Pag. 35

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 31.

Interventi a favore della riqualificazione urbana Pag. 38

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 32.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 33.

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio Pag. 41


LEGGE REGIONALE 26 novembre 2008, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto: «Riordino del Servizio sanitario regionale» Pag. 44

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge Regionale Molise 18 luglio 2008, n. 25: Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati. (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - Edizione Straordinaria del 21 luglio 2008, n. 17). Pag. 46



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 36.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011.

(Pubblicata nel Supplemento al n. 53 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte – Parte I e II del 2 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in € 12.757.018.497,40 in termini di competenza e in € 17.757.000.000,00 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla regione ed il versamento alla cassa della regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2009.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in € 12.757.018.497,40 in termini di competenza ed in € 17.757.000.000,00 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2009.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009.

Art. 3.

Indebitamento

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2009, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a € 1.000.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) DA09021 e UPB DA09023 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.

Art. 4.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2009 con i prospetti di (cui all'art. 17 della legge regionale n. 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.

Garanzie prestate dalla Regione

1. È approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari

1. È approvato il fondo di cui alla UPB DA08032 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB DA09012 per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 8.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'art. 20 della legge regionale n. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2009 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in € 100.000.000,00 ed è iscritto nella UPB DA09011.

Art. 9.

Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2008


1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2008, determinato in € 12.479.469,20 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2009, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DA09011 e del fondo, per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DA09012.

Art. 10.

Variazioni compensative

1. Per l'anno finanziario 2009 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;



b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La Giunta regionale può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2009. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 24, comma 3, della legge regionale n. 7/2001.

Art. 11.

Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 12.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 dicembre 2008

p. Mercedes BRESSO — *Il vice Presidente*: Paolo PEVERARO

ALLEGATO A

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 (Artt. 1, 2 e 4).

ALLEGATO B

Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011 (Art. 12)

Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un supplemento di prossima pubblicazione (ndr):

(*Omissis*).

09R0111

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 35.

Legge finanziaria per l'anno 2009.

(Pubblicata nel Supplemento al n. 53 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e II del 2 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2

1. L'art. 1 della legge regionale n. 2/2003, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 28 dicembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF) - 1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:

a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;

b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;


c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000,00 euro.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

3. Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:

a) 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000,00 euro;

b) 1,4 per cento sui redditi superiori a 15.000,00 euro».



Art. 3.

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del comma 43 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2008»), fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo art. 1.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentita la Commissione consiliare competente, i provvedimenti che si renderanno necessari a seguito dell'approvazione dello schema di regolamento tipo di cui al comma 44 dell'art. 1 della legge n. 244/2007.

Art. 4.

Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), o mediante affidamento esterno. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, adotta un apposito regolamento per l'attuazione del presente comma.

2. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico.

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1997 è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione».

4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1997 è sostituito dal seguente:

«3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa».

5. Il termine per le comunicazioni relative alla restituzione mediante compensazione delle somme indebitamente o erroneamente pagate, ove queste siano previste da specifiche disposizioni, è di novanta giorni.

6. Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.

7. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.

8. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 5. Le somme di ammontare inferiore al predetto importo possono essere portate in compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, ove ciò sia previsto dal vigente ordinamento e secondo le norme da esso stabilite, sempre che l'ammontare di tali somme non sia inferiore all'importo di 12,00 euro.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.

10. Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5.

Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), il maggiore accertamento in entrata pari a 16.576.420,43 euro, introitati sull'unità previsionale di base (UPB) DA0902 del bilancio per l'anno 2008 e relativi al saldo finale del cofinanziamento nazionale del regolamento CEE n. 951/97 Programmazione 1994/1999 ob. 5a, nonché le economie di fondi statali ed europei vincolate non utilizzate sono ridestinate, a partire dall'anno 2009, al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) secondo il prospetto di cui all'Allegato B.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie in materia di valorizzazione del paesaggio

1. Per l'attuazione delle azioni e del programma di interventi di cui agli artt. 2 e 8, comma 2, della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), agli oneri quantificati complessivamente in 1.000.000,00 euro si provvede per 700.000,00 euro nell'ambito della UPB DA08021 e per 300.000,00 euro nell'ambito della UPB DA08012, unità che presentano la necessaria capienza.

Art. 7.

Misure a sostegno del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Al fine di fronteggiare gli effetti della crisi economica, la Regione promuove le seguenti misure volte a potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento):

a) interventi mirati ad affrontare il disagio economico e sociale nel quale versano singoli individui e famiglie, a sviluppare processi di autonomia e inclusione dei medesimi e a supportare le famiglie bisognose con figli da zero a trentasei mesi e gli anziani non autosufficienti mediante lo stanziamento di 15.000.000,00 euro a favore degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali;

b) interventi mirati al mantenimento dei servizi e dei livelli assistenziali nei percorsi di cura socio-sanitari rivolti alle persone non autosufficienti, ai minori, agli anziani e dei livelli occupazionali del settore, mediante lo stanziamento di 10.000.000,00 euro a favore dei soggetti istituzionali del sistema dei servizi socio-assistenziali, da destinare al contenimento dei maggiori oneri derivanti da intervenuti accordi contrattuali, con particolare riferimento alla cooperazione sociale.

2. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'esercizio finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB DA19011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.



4. Con provvedimento della Giunta regionale si provvede all'istituzione della spesa inerente gli interventi mirati all'assistenza economica e al mantenimento dei servizi rivolti alle fasce deboli.

Art. 8.

Risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

Art. 9.

Retribuzione per prestazioni straordinarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.

2. È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 10.

Lavoro flessibile

1. L'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) si applica agli uffici della Regione Piemonte fatta eccezione per i contratti di lavoro flessibile stipulati per il personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale n. 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e s.m.i. nonché per gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale n. 10 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e per il portavoce di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 11.

Disposizioni finanziarie in materia di edilizia residenziale pubblica

1. Ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, le risorse finanziarie derivanti dagli Accordi di Programma sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001 con il Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia residenziale pubblica sono programmate ed utilizzate per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione

regionale in materia, secondo finalità, criteri e modalità stabiliti dalla programmazione del secondo biennio del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012.

Art. 12.

Fondo regionale a sostegno della prima abitazione

1. È istituito un fondo regionale a favore dei cittadini che, mediante accensione di mutuo, acquistano, recuperano, realizzano o conseguono l'assegnazione della prima casa di abitazione.

2. Nel fondo regionale confluiscono i fondi di garanzia di cui all'art. 39 della legge regionale n. 9/2007, con relative dotazioni finanziarie.

3. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per l'accesso al fondo. In particolare stabilisce:

- a) il numero massimo di rate scoperte rimborsabili;
- b) l'importo massimo di mutuo sul quale può essere richiesto il fondo;
- c) l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto concesso per beneficiario;
- d) le incompatibilità con altre forme di sostegno;
- e) le modalità per l'individuazione dei destinatari, le relative priorità e i requisiti soggettivi per l'accesso al fondo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, che per l'esercizio finanziario 2009 sono pari a 1.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per 500.000,00 euro con gli stanziamenti previsti per il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 iscritti nella UPB DA08262. del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e per 500.000,00 euro con le dotazioni finanziarie dei fondi di garanzia di cui al comma 2.

5. L'art. 39 della legge regionale n. 9/2007 è abrogato.

Capo III

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2

1. Il comma 2-bis dell'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), come inserito dall'art. 38 della legge regionale n. 23 maggio 2008, n. 12, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le istanze di cui all'art. 2, commi 8 e 9, della legge regionale n. 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), devono essere presentate all'autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 marzo 2009 pena l'irricevibilità delle istanze stesse».

Art. 14.


Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9

1. Il comma i dell'art. 1 della legge regionale n. 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), è sostituito dal seguente:

«1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 S.p.a., per un importo massimo di 7.500.000,00 euro».

2. Il comma i dell'art. 3 della legge regionale 9/2008, è sostituito dal seguente:

«1. Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui al comma i dell'art. 1 sono iscritti e trovano copertura finanziaria, negli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella misura complessiva di



5.000.000,00 euro nella UPB DA08032 e in misura di 2.500.000,00 euro nella UPB DA18082 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34

1. L'art. 67, comma 1, della legge regionale n. 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a 60.051.660,00 euro, si fa fronte:

a) per l'esercizio finanziario 2009, per le spese correnti, con i fondi stanziati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB): UPB DA15041 per un importo pari a 36.241.660,00 euro, UPB DA15051 per un importo pari a 600.000,00 euro, UPB DA15061 per un importo pari a 2.900.000,00 euro, UPB DA15981 per un importo pari a 310.000,00 euro, UPB DA15001 per un importo pari a 20.000.000,00 euro;

b) per il biennio 2010-2011 con le risorse finanziarie individuale secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 25 giugno 2008, n. 18

1. L'art. 15 della legge regionale n. 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Norma finanziaria) — 1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2009 ammonta a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

2. Alle spese correnti finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria, di cui al capo II, stimate per l'esercizio finanziario 2009 in 650.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA18001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e alle spese in conto capitale finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria pari a 100.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'UPB DA18002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.

3. All'erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle imprese della stampa periodica locale di cui al capo III, il cui stanziamento, pari a 650.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e ai finanziamenti in conto capitale finalizzati agli interventi a sostegno delle imprese di stampa periodica locale, il cui stanziamento, pari a 100.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle medesime UPB del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 che presentano la necessaria copertura.

4. Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale n. 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)».

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. Il disposto di cui all'art. 13 fa salvi gli effetti delle istanze presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 dicembre 2008

p. Mercedes Bresso — *Il vice Presidente*: Paolo PEVERARO

ALLEGATO A

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa - (art. 1)

ALLEGATO B

Finanziamento del Programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013 - (art. 5)

09R0110

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

(Pubblicata nel Supplemento al n. 53 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Part I e II del 2 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 14, comma 4 legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole «previo parere» eliminare la parola «favorevole».



Art. 2.

*Modifica dell'art. 37, comma 2, lettera b)
della legge regionale n. 28/2007*

1. Il comma 2 lettera b) dell'art. 37 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«b) sessantacinque per cento a favore degli interventi di cui agli artt. 10, 11, 12, 14 e 15 a sostegno delle famiglie e delle scuole, di cui il quaranta per cento per azioni individuate dagli artt. 12 comma 1, lettera a), 14 e dall'art. 15 comma 5 per progetti realizzati nelle scuole paritarie private».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 dicembre 2008

p. Mercedes BRESSO — *Il vice Presidente*: Paolo PEVERARO
(*Omissis*).

09R0112

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2008, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Liguria n. 14 del 21 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 10/2008 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a proporre ed approvare le conseguenti modifiche statutarie prevedendo la possibilità di individuare operazioni di valenza strategica per le quali il socio Regione possa richiedere l'intervento della società su tutto il territorio regionale anche in deroga alle leggi regionali 10 settembre 1996, n. 39 (Partecipazione della Regione alla Società per Azioni per le aree del Ponente genovese) e 22 marzo 2000, n. 22 (Estensione dell'ambito territoriale di intervento della società per azioni Ponente Sviluppo di cui alla legge regionale 10 settembre 1996, n. 39)».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 10/2008 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Qualora si pervenga all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della Regione, anche in forma associata, previa intesa fra i soci, gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi alla società».

3. Al comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 10/2008 dopo la parola: servizi sono aggiunte le seguenti: «alla FILSE S.p.A. e».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 ottobre 2008

BURLANDO

(*Omissis*).

09R0615

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 38.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Liguria n. 14 del 21 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) le parole «e riferite alla zona di elezione o domicilio deliberate dall'ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle parole «deliberate dall'Ufficio di Presidenza e riferite, in ogni caso, alla zona di elezione ovvero della Regione, nella quale il soggetto interessato abbia la residenza o il domicilio autocertificati».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 2008

BURLANDO

(*Omissis*).

09R0616



LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2008, n. 39.

Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 29 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale:

a) l'organizzazione del servizio idrico integrato (SII), secondo quanto previsto dall'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, anche in conformità al principio della solidarietà ed equidistribuzione delle risorse idriche su tutto il territorio regionale;

b) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, ed in base ai criteri di priorità gestionale di cui all'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di poter raggiungere, per ogni ambito territoriale individuato:

- 1) nell'arco di cinque anni dalla costituzione dell'AATO, di cui all'art. 2, l'autosufficienza di smaltimento;
- 2) la riduzione della produzione dei rifiuti;
- 3) il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale;
- 4) la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa e di una discarica di servizio, ferma restando la priorità della raccolta differenziata;
- 5) l'individuazione di un gestore unitario.

Art. 2.

Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani

1. Sono individuati sul territorio ligure gli Ambiti territoriali ottimali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, coincidenti con il territorio delle rispettive Province.

2. In ciascun Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita l'Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani (AATO), nella forma del consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni dell'Ambito, secondo le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Le quote di partecipazione dei Comuni all'AATO sono determinate in ragione dei seguenti parametri:

- a) 10 per cento sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 60 per cento sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT disponibile.

La quota di partecipazione della Provincia all'AATO è pari al 30 per cento del totale.

4. L'AATO è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi degli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152/2006 e svolge le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servi-

zio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio dell'ATO, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. L'ordinamento ed il funzionamento dell'AATO sono disciplinati dagli atti istitutivi di cui all'art. 3131 del decreto legislativo n. 267/2000, adottati ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

6. Sono organi dell'AATO il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti locali consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato. La nomina del Consiglio di Amministrazione del consorzio è proposta dalla Provincia all'Assemblea, avendo riguardo che siano rappresentati i diversi territori provinciali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla Provincia. Per ogni AATO sono previsti un direttore e due segreterie tecnico-amministrative competenti rispettivamente per la gestione rifiuti e per le risorse idriche. I costi di funzionamento di tali strutture operative, come previsto dall'art. 148 del decreto legislativo n. 152/2006, sono a carico degli enti locali, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'AATO.

7. Gli atti istitutivi, di cui al comma 5, individuano le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata degli enti locali partecipanti all'AATO. Le decisioni dell'Assemblea sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti enti che rappresentino sia la metà più uno degli enti costituenti il consorzio sia il 51 per cento delle quote di partecipazione al consorzio.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2008»), i componenti degli organi dell'AATO, di cui al comma 6, vi partecipano senza percepire alcun compenso.

9. L'AATO presenta annualmente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 3.

Procedura di costituzione dell'AATO

1. L'AATO viene costituita da Provincia e Comuni dell'Ambito, tramite l'approvazione degli atti istitutivi del consorzio redatti sulla base di una convenzione e di uno statuto tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Province convocano, entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti tipo da parte della Regione, una conferenza dei Comuni appartenenti al medesimo AATO, finalizzata alla predisposizione degli atti istitutivi da sottoporre ai rispettivi Consigli per la relativa approvazione.

3. I Comuni e la Provincia, entro sessanta giorni dalla conferenza di cui al comma 2, approvano gli atti istitutivi dell'AATO e ne danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.


Art. 4.

Affidamenti del servizio

1. Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del decreto legislativo n. 152/2006, in applicazione alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture).

2. Per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l'AATO può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa.

3. L'AATO, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui all'art. 7, avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, fatte salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell'art. 113, comma 15 bis, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 2, comma 38, della legge n. 244/2007.



4. L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Resta ferma la previsione di cui all'art. 113, comma 15 bis, del decreto legislativo n. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle concessioni in essere.

6. L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'art. 113, comma 15 bis, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito.

7. Per le finalità di cui al comma 5, nonché di quelle poste dal decreto legislativo n. 152/2006, l'AATO disciplina i rapporti con i concessionari delle gestioni esistenti, prevedendo la stipula di appositi atti convenzionali, ovvero altre forme di collaborazione, volte ad assicurare l'integrazione delle diverse gestioni.

8. Entro il termine decorrente dall'individuazione del gestore unico ai sensi del presente articolo l'AATO, sentiti i soggetti interessati, approva gli accordi di collaborazione tra i diversi gestori, veri e propri, verificandone l'idoneità a garantire il raggiungimento dell'unitarietà, nell'intero Ambito, del sistema di gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti.

9. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'AATO, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione della lettera b) del comma 5 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000.

10. Le infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli enti locali, di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 152/2006, sono affidate in concessione d'uso gratuito al gestore fatto salvo quanto regolato nell'ambito dell'atto previsto dal comma 1 del presente articolo.

11. Tramite la sottoscrizione di accordi fra Autorità può essere definito un sistema integrato fra Ambiti o zone di Ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei servizi di cui alla presente legge.

12. Devono essere comunque salvaguardati, anche nel corso degli affidamenti dei servizi, i livelli occupazionali e le posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

13. L'AATO assicura, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per i consumi domestici essenziali secondo prefissati scaglioni di reddito, come previsto dall'art. 154, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006. La Regione provvede alla costituzione di un fondo per ulteriori agevolazioni da erogare a soggetti economicamente svantaggiati secondo le modalità definite dalla Giunta regionale destinando a ciò il 20 per cento dei canoni di cui all'art. 43 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

14. L'AATO definisce i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Art. 5.

Esercizio dei poteri sostitutivi

1. Al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un commissario che provvede, in sostituzione dei soggetti inadempienti, allo svolgimento delle seguenti attività, secondo quanto stabilito nell'atto di nomina:

a) approvazione degli atti istitutivi dell'AATO, in sostituzione degli enti locali, in caso di inutile decorrenza del termine di cui all'art. 3, comma 3;

b) avvio delle procedure di affidamento dei servizi, di cui all'art. 4, commi 3 e 4, in caso di inadempimento;

c) conclusione delle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi, qualora l'AATO non svolga le attività necessarie entro centotanta giorni dall'avvio delle relative procedure;

d) approvazione del Piano d'Ambito di cui all'art. 7, in caso di inutile decorrenza del termine ivi previsto.

Art. 6.

Disposizioni in materia di pianificazione

1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria approva un atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del Piano d'Ambito di cui all'art. 7 e per l'organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti. L'atto di indirizzo individuale componenti del servizio di gestione rifiuti che, data la prevalenza degli aspetti igienico sanitari, possono essere organizzate a livello di singolo Comune con modalità differenziate rispetto alla gestione unitaria di Ambito.

2. Nelle more di approvazione del Piano di tutela delle acque, al fine del rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio idrico, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria approva apposite linee di indirizzo finalizzate all'individuazione dei poli depurativi che meglio consentano il raggiungimento dei citati obiettivi, nonché all'individuazione delle misure di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. I Piani provinciali per la gestione dei rifiuti già approvati mantengono efficacia fino all'approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:

a) individuazione, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e dei criteri definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento;

c) fabbisogno di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili fino all'anno 2010.

4. Eventuali ampliamenti degli impianti di discarica per rifiuti urbani esistenti o realizzazione di nuove discariche per rifiuti urbani che si rendano necessarie sulla base di gravi e comprovate esigenze finalizzate a scongiurare situazioni di emergenza, nelle more dell'attuazione del Piano d'Ambito, potranno essere autorizzati esclusivamente sulla base di accordi di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati.

5. Gli accordi di programma di cui al comma 4 possono essere stipulati a condizione che, a livello di AATO interessato dall'ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica, siano stati raggiunti gli standard e gli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 1. Tali accordi di programma prevedono misure compensative a favore dei Comuni interessati dall'ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica.



Art. 7.
Piani d'Ambito

1. Entro quattro mesi dalla data di loro costituzione, le AATO provvedono alla elaborazione dei Piani d'Ambito, ai sensi rispettivamente degli articoli 149 e 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. Prima della loro approvazione, i Piani sono inviati alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con gli atti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, nonché con gli atti di pianificazione vigenti.

Art. 8.
Compiti degli Osservatori sulle risorse idriche e sui rifiuti in materia di gestione di servizi pubblici locali

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida, indirizzi, criteri che devono essere rispettati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa in materia di gestione rifiuti, dei livelli depurativi, nonché per quanto attiene ai livelli di efficacia ed efficienza dei servizi.

2. A livello regionale è istituito, in collaborazione con Province, Comuni ed Autorità di Bacino, l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, non sostitutivo dei controlli aziendali dei gestori, composto da un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli Ambiti territoriali delle Province collegati al centro regionale.

3. L'Osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di tutela e gestione delle risorse idriche assicurando efficacia ed omogeneità all'analisi e verifica di dati. Nell'ambito dell'Osservatorio si effettua la verifica del rispetto dei livelli di efficacia ed efficienza, nonché il raggiungimento dei livelli depurativi, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale di cui al comma 1.

4. L'attività dell'Osservatorio si avvale anche dei dati rilevati dall'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (CMIRL).

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un atto contenente i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'osservatorio di cui al comma 2.

6. Nell'ambito dell'osservatorio regionale sui rifiuti, di cui all'art. 36 della legge regionale n. 20/2006, la Regione effettua la verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti, nonché dei risultati delle iniziative per la riduzione e la prevenzione nella produzione dei rifiuti, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1.

7. In particolare l'osservatorio regionale supporta l'attività dell'AATO tramite la verifica degli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, la valutazione comparativa sulle prestazioni delle gestioni, anche con riferimento agli aspetti tariffari, e la definizione di proposte di ottimizzazione del servizio.

Art. 9.
Disposizioni diverse

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 152/2006, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Il comma 3 dell'art. 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri /secondo per l'uso igienico e potabile, per l'innaffiamento di orti e giardini inserienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, per attività economica, imprenditoriale o commerciale da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto, nonché per uso irriguo.»

3. Il comma 5 dell'art. 101 della legge regionale n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

«5 I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati, almeno per l'80 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi inerenti la tutela delle risorse idriche, in attuazione dei programmi triennali, di cui all'art. 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). Con tali risorse le Province, in conformità ai criteri ed agli indirizzi stabiliti nel programma triennale, approvano annualmente il programma degli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo. Gli interventi strutturali, di manutenzione straordinaria, nonché gli studi, i monitoraggi e le progettazioni finanziati a valere sugli introiti dei canoni eccedenti il fabbisogno manutentivo ordinario, sono individuati nel programma annuale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 20/2006.»

4. Dopo la lettera l) dell'art. 91 della legge regionale n. 18/1999 è inserita la seguente:

«l bis) la definizione di criteri, indirizzi e procedure in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, anche in attuazione della disposizione dell'art. 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).»

5. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero» sono inserite le seguenti: «che ha gli effetti dei Piani di bacino» e dopo la parola: «redatto» sono inserite le seguenti: «e adottato anche».

6. Dopo il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«1 bis) Nelle more dell'approvazione del Piano, la Regione adotta misure di salvaguardia con parti colare riferimento alla difesa degli habitat e delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

Art. 10.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli introiti dei canoni iscritti nello stato di previsione dell'entrata all'U.P.B. 3.1.4. «Altri proventi di parte corrente» del bilancio regionale e destinati nello stato di previsione della spesa:

a) all'U.P.B. 4.101 «Interventi e studi in materia di tutela ambientale» per il finanziamento del fondo regionale finalizzato alle agevolazioni tariffarie per utenti a basso reddito;

b) all'U.P.B. 4.211 «Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico» che assumerà la seguente denominazione: «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche» per il finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo e per la tutela delle risorse idriche.

Art. 11.
Norma transitoria

1. Fino all'effettiva istituzione delle AATO, di cui all'art. 2, continuano ad operare le forme di cooperazione fra gli enti locali degli Ambiti territoriali ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art. 4, i Comuni per i quali giunga a scadenza il rapporto contrattuale di fornitura del servizio pubblico locale, previa intesa da stipulare nell'ambito delle forme di cooperazione di cui al comma 1, provvedono ad assicurare la continuità della fornitura del servizio tramite proroga dei rapporti contrattuali in essere o tramite nuove aggiudicazioni in conformità ai principi ed alle procedure individuate dalla normativa nazionale.



3. Il personale delle segreterie delle forme di cooperazione di cui al comma 1 viene trasferito alle Province a parità di trattamento giuridico ed economico applicato in base ai contratti collettivi di settore del comparto di provenienza, alle Province.

4. Le AATO subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui al comma 1.

Art. 12.
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 18/1999.

2. È abrogato l'art. 34 della legge regionale n. 20/2006.

Art. 13.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 ottobre 2008

BURLANDO

(*Omissis*).

08R0617

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 novembre 2008, n. 0311/Pres.

Regolamento di abrogazione del regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., e modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres. e dal decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 48 del 26 novembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2892, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del sopra citato Programma triennale;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» emanato con proprio decreto 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.,

come modificato dal proprio decreto 25 giugno 2007, n. 0194/Pres. e dal proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 034/Pres., di seguito denominato Regolamento;

Considerato che è in corso di predisposizione il nuovo aggiornamento del sopra citato Programma triennale, nel cui ambito verranno dettate le linee guida per una complessiva rimodulazione delle politiche attive del lavoro regionale, al fine di mirare specificamente gli interventi alla promozione dell'occupazione di quelle categorie di soggetti che, in base ai dati emersi dall'osservazione del mercato del lavoro regionale, risultano incontrare maggiore difficoltà nell'inserimento o reinserimento lavorativo;

Ritenuto pertanto di provvedere fin d'ora all'abrogazione del Regolamento concernente l'attuazione degli articoli da 30 a 33 della legge regionale n. 18/2005, anche al fine di interrompere il flusso delle domande di contributo;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute dell'8 ottobre 2008 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2162, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di abrogazione del Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. e modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres., e dal decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.»;

Sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 28 ottobre 2008 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 «Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia», astenendosi dall'esprimere parere sul medesimo;

Sentita la competente commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta in data 5 novembre 2008 ha esaminato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005 il testo del Regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2008, n. 2329, con la quale è stato approvato il «Regolamento di abrogazione del Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. e modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres., e dal decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di abrogazione del Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. e modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres., e dal decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento di abrogazione del regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., e modificato dal decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres. e dal decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.

Art. 1.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.;

b) il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.», approvato con decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres.;

c) il Regolamento recante «Ulteriori modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.», approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., continuano a trovare applicazione:

a) ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

b) alle domande pervenute alle Province entro la medesima data di cui alla lettera *a)*.

2. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, lettera *b)*, qualora le domande siano state inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

09R0206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 novembre 2008, n. 0316/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli - Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25, «Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 6, comma 2, della citata legge regionale 25/2004, che prevede la possibilità di assegnare interventi contributivi a favore di Province, Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, della suddetta legge regionale 25/2004, in cui si stabilisce che i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, previsti dalla legge stessa, sono definiti con apposito regolamento;

Considerato che con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0242/Pres., è stato approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25/2004 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale»;

Preso atto che con la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2007, n. 922, è stato approvato il Piano regionale della Sicurezza Stradale;

Atteso che in base all'esperienza sin qui maturata si è ravvisata la necessità di apportare modifiche a diversi articoli del testo regolamentare di cui al citato proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0242/Pres., per renderlo attuale e coerente con le esigenze emerse in sede istruttoria, al fine del miglioramento dell'efficienza del procedimento contributivo;

Tenuto conto che le modifiche sopra citate sono riferite in particolare:

- alle modalità di presentazione della domanda di contributo;
- ai parametri di valutazione e al loro peso;
- alla definizione del livello progettuale minimo per l'accoglimento della domanda;
- al criterio di penalizzazione per i beneficiari che non attuino l'intervento per il quale hanno ottenuto il contributo;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale» contenente, tra l'altro, all'articolo 10 la norma di abrogazione del Decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0242/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2008, n. 2376;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche e integrazioni per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale»

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi in materia di sicurezza stradale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004 n.25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Beneficiari

1. I contributi possono essere concessi a favore delle Province, di Comuni, loro consorzi, altri enti pubblici, nonché associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operano per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti, o comunque coerenti, con il Piano regionale della sicurezza stradale, riferiti ai seguenti campi di intervento:

a) azioni di tipo infrastrutturale e di gestione della mobilità in ambito urbano;

b) azioni di tipo strategico.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Tra gli interventi di cui all'articolo 3, sono individuati come prioritari quelli compresi tra le azioni prioritarie previste dal Piano regionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2004,

Art. 5.

Presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal richiedente, devono pervenire alla struttura regionale competente, entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Tenuto conto della periodicità annuale di concessione dei contributi e della complessità degli interventi, ciascun richiedente, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di contributo per un singolo intervento o per un'iniziativa integrata comprendente più opere costituenti un intervento unitario teso a risolvere complessivamente una determinata criticità. Non viene istruita alcuna domanda del richiedente che ne presenti più di una.

3. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la loro inammissibilità:

a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente l'iniziativa e l'intervento proposto, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione;

b) indicazione degli elementi che qualificano la proposta d'intervento come azione prioritaria ovvero non prioritaria;

c) rapporto sull'incidentalità relativa al sito di intervento o al territorio di competenza della proposta, che contribuisca a determinare l'eventuale priorità della stessa, e comunque che indichi le criticità sulle quali la proposta interviene;

d) distinta dell'intervento e analitico preventivo di spesa, con indicazione dell'importo complessivo;

e) dichiarazione del legale rappresentante sulla sussistenza o meno di eventuali ulteriori contribuzioni per il medesimo intervento;

f) individuazione all'interno della struttura proponente del soggetto incaricato dell'attività di monitoraggio, secondo quanto indicato all'articolo;

g) indicazione del soggetto capofila e referente unico per le proposte di intervento presentate da più soggetti in forma associata;

h) delibera di approvazione della proposta e/o dichiarazione del legale rappresentante con la quale il richiedente si impegna:

1) a sostenere la quota di costi non coperta dal contributo richiesto;

2) a rispettare i tempi indicati e svolgere l'attività di monitoraggio, secondo quanto indicato all'articolo 9.

4. La documentazione di cui al comma 3 deve contenere l'indicazione di:

a) costo sociale medio per incidentalità stradale: costo medio ottenuto attribuendo a ogni decesso e a ogni ferito, causati da incidenti stradali, i più aggiornati valori di danno indicati nei Piani di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, con riferimento all'ultimo decennio di dati ISTAT disponibili;

b) rischio sociale medio per incidentalità stradale: costo sociale medio pro capite, assumendo come valore di riferimento della popolazione quello dell'ultimo dato ISTAT disponibile;

c) pericolosità del sito per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*: con riferimento all'area di interesse dell'intervento e a un periodo temporale di almeno tre anni, numero medio annuo degli incidenti con danni a persone moltiplicato per 0,8 più numero medio annuo degli incidenti con danni a cose moltiplicato per 0,2;

d) rilevanza dell'intervento per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*: numero di persone coinvolte per la durata, espressa in ore complessive, dell'intervento;

e) efficienza dell'intervento, valutata secondo le seguenti modalità:

1) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, rapporto tra la pericolosità del sito e il costo complessivo dell'intervento;

2) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, rapporto tra la rilevanza dell'intervento e il costo complessivo per la sua realizzazione.

5. Nel caso in cui il richiedente sia un'associazione o un'istituzione senza fini di lucro, oltre alla documentazione di cui al comma 3 e 4, la domanda deve contenere copia dello statuto e relazione dell'attività svolta per l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

6. Nel caso in cui l'intervento sia costituito da un'opera infrastrutturale o preveda la realizzazione di lavori in misura prevalente, la domanda, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata da uno studio di fattibilità contenente corografia, planimetria e schemi grafici che permettano di valutare efficacia e coerenza della soluzione scelta, analisi di fattibilità tecnica e ambientale, costi.

7. Nella realizzazione delle opere il richiedente deve recepire quanto disposto dalla legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, art. 6, comma 116 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione), che prescrive che nelle opere stradali degli enti pubblici della Regione devono essere previste opere per la realizzazione della rete in banda larga.

Art. 6.

Criteri di ammissibilità e di finanziamento

1. L'istruttoria si articola in due fasi: la prima valuta le domande di contributo pervenute sulla base della documentazione trasmessa, la seconda valuta i progetti preliminari in ordine all'ammissibilità della spesa.



2. Gli interventi sono ammessi a finanziamento nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, secondo le finalità di legge, in base alla graduatoria formulata considerando i seguenti criteri e relativi punteggi:

- a) priorità, ai sensi dell'articolo 4, valutata con punteggio di 30 punti;
- b) costo sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade, valutato con punteggio massimo di 15 punti;
- c) rischio sociale medio per incidentalità stradale, riferito al territorio comunale in cui l'intervento ricade, valutato con punteggio massimo di 15 punti;
- d) pericolosità del sito o rilevanza dell'intervento, valutata con punteggio massimo di 20 punti;
- e) efficienza dell'intervento, valutata con punteggio massimo di 20 punti.

3. Nel caso la proposta di intervento interessi più territori comunali, si fa riferimento alla media dei valori di costo e di rischio sociale per incidentalità stradale riscontrata negli stessi.

4. I punteggi di cui al comma 2, lettere b) e c), vengono attribuiti secondo le indicazioni riportate nella tabella A).

5. I punteggi di cui al comma 2, lettere d) ed e), vengono attribuiti, per ciascuno dei criteri, in misura massima alla proposta che presenta il valore più alto, e proporzionalmente alle altre.

6. Al termine della prima fase istruttoria, l'Amministrazione regionale comunica ai richiedenti la graduatoria e fissa, nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, in novanta giorni, pena esclusione, il termine per la presentazione del progetto preliminare. Il progetto preliminare deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni e debitamente approvato dall'amministrazione proponente.

7. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti preliminari, l'Amministrazione regionale determina l'entità dei contributi e formalizza la graduatoria.

8. I contributi sono concessi nel limite degli importi massimi e nelle quote riportati nella tabella B).

9. Nel caso di proposte presentate da associazioni di province e comuni, eventualmente anche assieme ad altri soggetti previsti dall'articolo 2, il massimale e la quota di contributo cui fare riferimento sono quelli relativi all'amministrazione con popolazione maggiore, sia essa provincia o comune.

10. Le proposte sono finanziate seguendo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

11. A parità di punteggio la graduatoria tiene conto nell'ordine:

- a) della non sussistenza di ulteriori contributi o della loro presenza in misura percentuale inferiore;
- b) dell'efficienza dell'intervento.

Art. 7.

Modalità di concessione, erogazione e erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. Con l'atto di concessione del contributo viene fissato un termine per la rendicontazione ed erogata la totalità del contributo, nel rispetto del patto di stabilità.

2. La rendicontazione avviene in conformità con quanto previsto agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La documentazione di rendicontazione deve contenere anche i dati relativi all'attività di monitoraggio secondo le scadenze per esso previste.

Art. 8.

Cumulabilità

1. Il presente finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici.

2. Qualora l'iniziativa benefici di altra sovvenzione, la somma di questa e del finanziamento concesso non può superare la spesa sostenuta.

Art. 9.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio svolto dal soggetto incaricato, individuato secondo l'articolo 5 comma 3, lettera f) consiste nelle seguenti attività:

a) per gli interventi individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a):

1) al termine della progettazione, fornire gli schemi grafici del progetto, in formato informatico e georeferenziato sul sistema della Carta Tecnica Regionale Numerica, indicando le date di inizio e fine dei lavori;

2) fornire per i tre anni successivi alla realizzazione dell'intervento, dati sui flussi di traffico relativi all'area oggetto dell'intervento secondo i seguenti requisiti minimi:

2.1 quattro rilievi, uno per stagione, in una giornata feriata tipo;

2.2 articolazione del rilievo in almeno tre categorie: moto-veicoli e velocipedi, veicoli leggeri, veicoli pesanti;

2.3 durata minima dei rilievi: per ciascuna giornata, un'ora in corrispondenza delle ore di punta mattutina e serale;

3) controllare il flusso dei dati inerenti l'incidentalità nell'area interessata dall'intervento in particolare assicurando la raccolta e la trasmissione degli stessi, con cadenza annuale, agli uffici competenti della Regione;

b) per gli interventi individuati all'articolo 3, comma 1, lettera b):

1) una volta terminate le attività previste per l'intervento, predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia e la loro eventuale diffusione.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogato in particolare il Decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006 n. 0242/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n.25 e successive modifiche e integrazioni, per interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis)

09R0055



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 novembre 2008, n. 0317/Pres.

L.R. 18/2005, art. 51. Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 032/Pres

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli - Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», in base al quale la Regione promuove l'adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro;

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 032/Pres;

Ritenuto di introdurre le seguenti modifiche al sopra citato Regolamento:

a) in relazione ai soggetti esclusi dai contributi, allo scopo di chiarire i dubbi insorti sull'applicabilità del regolamento alle cooperative sociali, precisare che le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali non potranno presentare domanda di contributo per l'adozione del bilancio sociale a decorrere dai termini di efficacia dell'obbligo di redazione del bilancio sociale previsti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);

b) in relazione alle spese ammissibili a contributo, ampliare la tipologia dei soggetti che possono validamente rendere prestazioni di consulenza, estendendola a tutti i prestatori di attività professionale in forma individuale, associata o societaria;

c) espungere dal testo i riferimenti alle denominazioni delle unità amministrative competenti all'istruttoria delle domande, al fine di consentire una più efficace gestione dei procedimenti contributivi;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro che, nella seduta di data 8 ottobre 2008, ha esaminato lo schema di Regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2008, n. 2159, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentita, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione consiliare che, nella seduta di data 29 ottobre 2008, ha esaminato il sopra citato Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2008, n. 2379, con la quale è stato approvato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

Decreta

1. È emanato il Regolamento recante Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 032/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 032/Pres./2008

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del DPRReg. 032/Pres./2008 le parole «Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di lavoro».

2. Il comma 4 dell'articolo 2 del DPRReg. 032/Pres./2008 è sostituito dal seguente:

« 4. Non possono presentare domanda:

a) i soggetti tenuti all'adozione delle iniziative di cui all'articolo 3 per obbligo previsto dalla legge statale o regionale;

b) in relazione all'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali, a decorrere dai termini di efficacia dell'obbligo di redazione del bilancio sociale previsti dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 032/Pres./2008

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del DPRReg. 032/Pres./2008 le parole «di consulenza o» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del DPRReg. 032/Pres./2008 è inserito il seguente:

«3 bis. Le prestazioni di consulenza di cui ai commi 1 e 2 possono essere fornite da prestatori di attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

Art. 3.

Abrogazione dell'articolo 8 del DPRReg. 032/Pres./2008

1. L'articolo 8 del DPRReg. 032/Pres./2008 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 del DPRReg. 032/Pres./2008

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del DPRReg. 032/Pres./2008:

a) le parole «Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di lavoro»;



b) le parole «Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di lavoro».

2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 del DPRReg. 032/Pres./2008, le parole «di cui all'articolo 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, commi 3 e 3 bis».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 10 del DPRReg. 032/Pres./2008

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del DPRReg. 032/Pres./2008 le parole «dal Servizio lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 del DPRReg. 032/Pres./2008 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) le parole «con decreto del Direttore del Servizio lavoro,» sono soppresse;

b) le parole «di cui all'articolo 8» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del DPRReg. 032/Pres./2008

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del DPRReg. 032/Pres./2008 le parole «al Servizio lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio precedente».

2. Al comma 7 dell'articolo 11 del DPRReg. 032/Pres./2008 le parole «dal Servizio lavoro» sono soppresse.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa previgente, ad eccezione delle modifiche al DPRReg. 032/Pres./2008 introdotte dagli articoli 2 e 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

09R0056

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2008, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 19 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:

«a) gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria e sociale integrata e della valutazione;».

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«e-bis) le modalità di partecipazione degli enti locali al governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;».

3. Dopo la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«e-ter) la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema sanitario regionale.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «assistenza sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «assistenza sanitaria e sociale integrata».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«o-bis) per piano sanitario e sociale integrato regionale, l'atto unico di programmazione regionale che comprende l'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria integrata;».


4. Alla lettera q) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

5. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«s-bis) per società della salute, la modalità organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra l'azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;».

6. Dopo la lettera u) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«u-bis) per valutazione, il complesso degli strumenti che la Regione e i soggetti del sistema adottano per verificare il raggiungimento degli obiettivi della programmazione, ossia i risultati conseguibili misurabili in termini di livelli di salute della popolazione, efficacia e qualità delle cure, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati;».



7. Alla lettera v) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «individuata dall'allegato A alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «individuata ai sensi dell'art. 64, comma 1».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«i-bis) integrazione delle politiche sanitarie sociali con le politiche settoriali che ad ogni livello hanno effetti sulle condizioni di salute e di vita dei cittadini, finalizzata alla promozione della salute, e a concorrere a determinare lo stato di benessere degli individui;».

3. Dopo la lettera i-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«i-ter) puntuale e costante verifica dei risultati raggiunti dal sistema sanitario e trasparenza nella loro comunicazione ai cittadini.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Per le attività di assistenza sociale e per quelle socio-assistenziali a rilievo sanitario, le aziende sanitarie, d'intesa con gli enti locali, ovvero, ove costituita, la società della salute, definiscono procedure per assicurare l'appropriatezza e la continuità del percorso assistenziale; tali procedure devono garantire:

a) il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali sia domiciliari che semiresidenziali, residenziali e riabilitativi della zona-distretto;

b) l'accesso con modalità uniformi ai servizi sanitari territoriali e socio-sanitari, nonché ai servizi sociali integrati;

c) il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in conformità delle convenzioni nazionali e la loro responsabilizzazione nella programmazione, nell'attuazione e nel controllo del percorso assistenziale;

d) l'operatività in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e in ambito regionale.».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «Anche per le finalità di cui all'art. 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Anche per le finalità di cui all'art. 20».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «forze sociali» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanze sociali».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

4. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindacati» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindacati».

5. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «di cui all'art. 65, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 71-bis».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Le aziende sanitarie e le società della salute, ciascuna per le proprie competenze, attuano interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.».

Art. 8.

Modifiche alla rubrica del titolo III della legge regionale n. 40/2005

1. La rubrica del titolo III della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e valutazione».

Art. 9.

Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III della legge regionale n. 40/2005

1. La rubrica del capo I del titolo III della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 8 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (I livelli e gli strumenti di programmazione). — 1. La programmazione in materia sanitaria e sociale della Regione assicura, in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale, lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale, e persegue le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. La programmazione in materia sanitaria e sociale è articolata su due livelli, regionale e locale.

3. Sono strumenti della programmazione regionale:

a) il piano sanitario e sociale integrato regionale ed i relativi strumenti di attuazione;

b) gli atti di programmazione interaziendale di cui all'art. 9, denominati piani di area vasta.

4. Sono strumenti della programmazione locale:

a) i piani integrati di salute di cui all'art. 21;

b) i piani attuativi delle aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 22;

c) i piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 23;

d) le intese e gli accordi stipulati in attuazione degli strumenti di cui al comma 3.».



Art. 11.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

3. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 12.

Modifiche alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 40/2005

1. Nella rubrica del capo II del titolo III della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata».

Art. 13.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) il piano sanitario e sociale integrato regionale, che ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo;».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

3. La lettera d) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è abrogata.

4. Alla lettera g) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

5. La lettera a) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) risultati complessivi delle aziende sanitarie e delle società della salute in termini di appropriatezza, di soddisfazione dell'utenza e degli operatori, di economicità della gestione;».

6. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«b-bis) risultati specifici raggiunti dalle società della salute per l'organizzazione e l'erogazione di attività di assistenza territoriale, di prestazioni ad alta integrazione socio-sanitaria e di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, individuate dalla programmazione regionale;».

7. il comma 5 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione nella quale sono illustrati in maniera documentata gli esiti delle valutazioni di cui al comma 4.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 11 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Conferenza regionale delle società della salute) — 1. La conferenza regionale delle società della salute e delle Conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata Conferenza regionale delle società della salute, è l'organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello regionale e locale.

2. La Conferenza regionale delle società della salute è presieduta dagli assessori regionali competenti per materia ed è composta da:

a) i presidenti delle società della salute;

b) laddove non costituite le società della salute, i presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all'art. 12, comma 5.

3. Alle sedute della Conferenza regionale delle società della salute sono invitati:

a) i presidenti delle province per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale n. 41/2005;

b) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

c) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);

d) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM);

e) i coordinatori di area vasta di cui all'art. 9, comma 4.

4. La Conferenza regionale delle società della salute:

a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;

b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale;

c) esprime parere sugli indirizzi emanati dalla Giunta regionale relativamente alla programmazione sanitaria e sociale integrata di livello locale, con riferimento ai piani integrati di salute di cui all'art. 21 e ai piani attuativi locali di cui all'art. 22;

d) contribuisce a determinare la composizione del fondo di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) e il riparto delle risorse del fondo sanitario regionale tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;

e) contribuisce a determinare i criteri di riparto tra gli enti locali associati ovvero tra le società della salute, ove costituite, delle risorse del fondo sociale regionale di cui all'art. 45 della legge regionale n. 41/2005;

f) esprime parere sul numero e sulla composizione delle zone-distretto delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 64, comma 1.

5. La Conferenza regionale delle società della salute esprime i pareri di cui al comma 4, lettere a), b), c) ed f) entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

6. La Conferenza regionale delle società della salute, nella composizione di cui al comma 2, lettera a) propone i criteri per il riparto delle risorse attribuite dal piano sanitario e sociale integrato regionale per l'esercizio delle funzioni gestionali di cui all'art. 71-bis, comma 3, lettera c).

7. La Conferenza regionale delle società della salute, tramite le articolazioni di area vasta di cui al comma 9, esprime parere:

a) sulle proposte di piani di area vasta;

b) sulle proposte di piani attuativi delle aziende ospedaliero - universitarie e relative relazioni aziendali.

8. La conferenza regionale delle società della salute valuta annualmente, anche sulla base dei documenti di monitoraggio di cui all'art. 20, lo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi.


9. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale delle società della salute, compresa la sua organizzazione in articolazioni di area vasta ai fini dell'espressione dei pareri di cui al comma 4, sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti; il supporto tecnico amministrativo alle attività della Conferenza regionale delle società della salute è assicurato da personale della competente direzione generale della Giunta regionale.».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 12 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Le conferenze dei sindaci) — 1. La conferenza aziendale dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale. La conferenza aziendale dei sindaci è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle società della salute o fra i presidenti delle conferenze zonali di cui al comma 5. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa.



2. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'art. 3, comma 14 del decreto delegato.

3. In particolare la conferenza aziendale dei sindaci:

a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'art. 22;

b) approva il piano attuativo locale;

c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera a);

d) esamina gli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale;

e) propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del direttore generale ai sensi dell'art. 39, comma 8.

4. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere, all'interno della conferenza aziendale dei sindaci, la costituzione della rappresentanza di cui all'art. 3, comma 14 del decreto delegato che prende il nome di esecutivo, del quale fanno parte di diritto i presidenti delle società della salute costituite nell'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale.

5. Nelle zone prive di società della salute, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21, sono costituite le conferenze zonali dei sindaci, composte da tutti i sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale della zona-distretto; il funzionamento delle conferenze zonali dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento, adottato dalla conferenza zonale stessa; il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente.

6. Alla conferenza zonale dei sindaci partecipano i presidenti delle province per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale n. 41/2005.

7. Il direttore generale assicura i rapporti e una adeguata informazione tra l'azienda unità sanitaria locale e la conferenza aziendale dei sindaci; il direttore generale partecipa alle sedute della conferenza stessa su invito del presidente; laddove non costituita la società della salute, il direttore generale assicura i rapporti con la conferenza zonale dei sindaci direttamente o tramite il responsabile di zona di cui all'art. 64, che, su invito del presidente, partecipa alle sedute della conferenza zonale.

8. L'azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e le conferenze zonali. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali sono supportate, nell'esercizio delle loro attività, da una segreteria amministrativa; il personale della segreteria è messo a disposizione dai comuni o dalle aziende unità sanitarie locali.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

Art. 17.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 18.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute promuovono e assicurano la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale

e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale e valorizzano il contributo degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche accreditate attraverso adeguate modalità di consultazione.»

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 19.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la promozione del diritto all'informazione, riconoscendo in quest'ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli utenti l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati.»

2. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte, infine, le parole: «, garantendo certezza e rapidità di risposta.»

3. Il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«8. Le aziende sanitarie e le società della salute, ove costituite, realizzano appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell'ambito del territorio di riferimento e per un orientamento sull'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito della Regione, e coordinano le rispettive attività dirette alla informazione degli utenti.»

4. Al comma 9 dell'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

5. Al comma 11 dell'art. 16 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «, le associazioni di volontariato e di tutela stipulano» sono sostituite dalle seguenti: «e le società della salute, ove costituite, stipulano con le associazioni di volontariato e di tutela».

Art. 20.

Modifiche alla rubrica del capo III del titolo III della legge regionale n. 40/2005

1. Nella rubrica del capo III del titolo III della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata».


Art. 21.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 18 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Il piano sanitario e sociale integrato regionale*). — 1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e i criteri per l'organizzazione del Servizio sanitario regionale e dei servizi sanitari e sociali integrati in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione rilevati dagli strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata di cui all'art. 20 e dagli studi di ricerca epidemiologica affidati all'Agenzia regionale di sanità (ARS) ed alle società scientifiche.

2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata previo parere della conferenza regionale delle società della salute, ed ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo. Ai fini dell'elaborazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).



3. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede annualmente all'attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 19 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale*). — 1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo del Servizio sanitario regionale e dei servizi socio-assistenziali.

2. Per le politiche sanitarie in particolare sono definiti:

a) i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, quali prestazioni da garantire in termini di equità a tutti gli assistiti, definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici ed assistenziali;

b) i criteri di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende unità sanitarie locali e, per ciascuna azienda unità sanitaria locale, tra le zone-distretto;

c) i criteri di quantificazione ed impiego delle risorse finanziarie destinate alla copertura di specifici fabbisogni per attività di alta qualificazione, per specifici programmi individuati dagli strumenti di programmazione regionale, per il funzionamento di enti, aziende o organismi regionali operanti nel settore sanitario, per il sostegno degli investimenti per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie regionali;

d) gli indirizzi per la valorizzazione e qualificazione dell'assistenza nelle zone insulari e montane e le risorse regionali ad esse destinate;

e) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da parte delle aziende unità sanitarie locali, con particolare riferimento a quelle impiegate nella prevenzione;

f) le azioni programmate di rilievo regionale e i progetti obiettivi, da realizzare tramite le società della salute e, laddove non costituite, in collaborazione con gli enti locali;

g) i criteri per la elaborazione dei piani di area vasta e per la definizione di intese ed accordi tra aziende, di cui all'art. 8, comma 4 e per la disciplina della contrattazione con i soggetti privati accreditati;

h) le direttive relative alla organizzazione delle aziende sanitarie;

i) i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe anche in relazione alle diverse tipologie di soggetti erogatori;

l) gli strumenti per l'integrazione delle medicine complementari negli interventi per la salute.

3. Per le politiche sociali in particolare sono definiti:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento alle politiche sociali integrate di cui al titolo quinto della legge regionale n. 41/2005;

b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi atte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 41/2005;

c) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui all'art. 7, comma 6 della legge regionale n. 41/2005 nonché le sperimentazioni e gli interventi di cui all'art. 14 della medesima legge;

d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

e) le modalità di ripartizione alle società della salute e, laddove non costituite, agli enti locali, in ambito zonale, delle risorse destinate dal bilancio regionale al finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di parametri oggettivi rilevati in relazione ai seguenti elementi:

- 1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- 2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;
- 3) bisogni di assistenza;
- 4) situazione demografica e territoriale delle diverse zone.

f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in favore dei comuni in maggiore situazione di disagio, ai sensi della normativa regionale vigente;

g) i criteri di accesso al fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale di cui all'art. 46 della legge regionale n. 41/2005;

h) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione, di interesse regionale;

i) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione del disagio e della esclusione sociale;

l) i benefici aggiuntivi a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Il piano sanitario e sociale integrato regionale contiene gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione relativi allo stato di attuazione della programmazione regionale ai sensi dell'art. 20.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 20 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*La valutazione delle politiche sanitarie e sociali integrate*). — 1. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata:

a) il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione di cui al comma 2;

b) la relazione sanitaria aziendale di cui all'art. 24;

c) la relazione sociale regionale di cui all'art. 42 della legge regionale n. 41/2005;

d) la relazione sanitaria regionale di cui al comma 3;

e) la relazione sullo stato di salute di cui al comma 4.

2. La Giunta regionale elabora ogni anno il rapporto di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito a specifici settori e obiettivi di salute e lo trasmette al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale elabora, a conclusione del ciclo della programmazione sanitaria e sociale integrata, la relazione sanitaria regionale e la relazione sociale regionale di cui all'art. 42 della legge regionale n. 41/2005 e le trasmette al Consiglio regionale e alla Conferenza regionale delle società della salute. La relazione sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni sanitarie aziendali e degli strumenti di valutazione propri delle società della salute:

a) valutazioni epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione;

b) valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

4. La relazione sullo stato di salute è il documento di monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività sanitarie territoriali e sociali, che la società della salute, ove costituita, o la conferenza zonale dei sindaci redige annualmente.».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Strumenti e procedure di valutazione*). — 1. Nel quadro delle politiche di promozione della salute, al fine di definire gli strumenti e le procedure per la valutazione della programmazione sanitaria e sociale integrata e di individuare idonei strumenti di osservazione dello stato di salute, dell'evoluzione dei fenomeni sociali, dello stato dei servizi, la Giunta regionale determina i rapporti di collaborazione, oltre che con l'Istituto per la prevenzione oncologica (ISPO) e con l'ARS, con istituti universitari con specifica esperienza negli ambiti del management sanitario e sociale integrato, delle attività di formazione avanzata e della misurazione e valutazione della "performance" del sistema sanitario e sociale integrato e dei soggetti che lo costituiscono.».



Art. 25.

Inserimento dell'art. 20-ter nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 20-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 20-ter (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario). — 1. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), sono istituiti i seguenti registri di patologia:

- a) registro tumori;
- b) registro effetti congeniti;
- c) registro malattie rare;
- d) registro malattie demielinizzanti.

2. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie individuate al comma 1 a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 196/2003.».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 21 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Piani integrati di salute) — 1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato PIS, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di zona-distretto.

2. È compito del PIS:

a) definire il profilo epidemiologico delle comunità locali, con particolare attenzione alle condizioni dei gruppi di popolazione che, per caratteristiche socio-economiche, etnico-culturali, residenziali, sono a maggiore rischio in termini di:

1) stili di vita, con particolare riferimento a quelli connessi alle patologie croniche;

2) difficoltà di carattere culturale e organizzativo nell'accesso ai servizi, con particolare riferimento ai servizi di prevenzione individuale e collettiva e alla medicina generale;

3) barriere strutturali all'accesso ai servizi e alla continuità delle cure assistenziali (viabilità, percorsi, accessi per portatori di handicap, orari inadeguati per specifiche categorie di utenza);

b) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi zionali in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali, ed in particolare: attivare progetti coerenti con la sanità d'iniziativa (es. promuovere interventi rivolti ad aumentare la capacità delle persone a gestire con maggiore competenza e correttezza la propria salute); individuare efficaci zone di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria; adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;

c) individuare le azioni attuative;

d) individuare le risorse messe a disposizione dai comuni, comprese quelle destinate al finanziamento dei livelli di assistenza aggiuntivi, e quelle provenienti dal fondo sanitario regionale;

e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;

f) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;

g) attivare gli strumenti di valutazione per misurare gli obiettivi specifici di zona.

3. Il PIS comprende programmi e progetti operativi; i programmi individuano gli obiettivi e le risorse complessivamente disponibili per la loro realizzazione secondo gli indirizzi contenuti negli obiettivi di salute condivisi a livello regionale e specifici di zona; i progetti operativi individuano le azioni necessarie a conseguire i singoli obiettivi previsti dai programmi di riferimento.

4. Ai fini del coordinamento delle politiche socio-sanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;

b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

5. Il PIS è approvato dall'assemblea dei soci della società della salute e, laddove non costituita, dalla conferenza zonale dei sindaci; in quest'ultimo caso l'avvio del processo di realizzazione del PIS è determinato da un atto deliberativo della conferenza zonale dei sindaci, previo parere dei consigli comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento; che sancisce l'accordo in merito con l'azienda unità sanitaria locale; l'accordo ha ad oggetto, in particolare, le risorse rese disponibili dagli enti locali e dalle aziende sanitarie; quest'ultime quantificano tali risorse con riferimento al documento economico di cui all'art. 120, comma 2.

6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale e si attua attraverso programmi operativi annuali che ne possono costituire aggiornamento.

7. La Giunta regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione del PIS.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalle conferenze aziendali dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo, per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, i PIS di zona-distretto; il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:


«2. Le conferenze aziendali dei sindaci, previo parere dei consigli comunali, formulano indirizzi per le aziende unità sanitarie locali per l'elaborazione del piano attuativo locale; le società della salute, o le conferenze zonali dei sindaci, contribuiscono altresì alla formulazione del piano attuativo locale, per le attività sanitarie e socio-sanitarie, attraverso i PIS di cui all'art. 21.».

3. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

4. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

5. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci», ricorrenti due volte nel testo del comma, sono sostituite in entrambi i casi dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

6. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci», ricorrenti tre volte nel testo del comma, sono sostituite in tutti e tre i casi dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».



7. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

Art. 28.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano attuativo ospedaliero ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.».

3. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

4. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

Art. 29.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. La relazione sanitaria aziendale è lo strumento di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e aziendale e ne costituisce strumento rilevante per la definizione; la relazione sanitaria aziendale in particolare evidenzia i risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni, con riguardo anche agli obiettivi del piano attuativo e con distinto riferimento all'attività sanitaria e sociale integrata, alle attività sanitarie degli ambiti territoriali e a quella socio-assistenziale.».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «e alla conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ARS e alla conferenza aziendale dei sindaci».

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «ed alle competenti articolazioni di area vasta della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ARS e alla conferenza regionale delle società della salute».

4. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenze dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

5. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

Art. 30.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) fondo ordinario di gestione destinato alle aziende unità sanitarie locali, per la erogazione ordinaria dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza ed al funzionamento degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta di cui all'art. 100;».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

Art. 31.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'assegnazione di cui al comma 1 vengono individuate le quote del fondo da attribuire con vincolo di destinazione alle zone-distretto per le attività relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria territoriale.».

3. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

4. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 32.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

Art. 33.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Al comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «fermo restando il diritto dei cittadini di ricorrere alle prestazioni dei produttori accreditati quando la struttura pubblica non sia in grado di assicurare le prestazioni nei tempi necessari, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e in relazione alle risorse disponibili e all'attuazione della programmazione regionale».

Art. 34.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 32 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Aziende unità sanitarie locali). — 1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali sono individuati nell'allegato A alla presente legge.».

2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività definite nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, salvo quanto previsto nelle disposizioni del capo III-bis del titolo V.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».



Art. 36.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a)* la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario, e, per le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali;».

2. Dopo la lettera *i)* del comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* l'approvazione dello statuto e della convenzione della società della salute, ai sensi dell'art. 71-*quater*, comma 4.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Ove costituita la società della salute, il direttore generale è componente dell'assemblea dei soci di cui all'art. 71-*sexies* e della giunta esecutiva di cui all'art. 71-*septies* ovvero designa il rappresentante dell'azienda unità sanitaria locale ai fini della partecipazione alla medesima giunta.».

Art. 37.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

2. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«*7-bis.* Annualmente l'operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione. Il sistema di incentivazione della direzione è collegato alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna azienda sanitaria misurati nell'ambito del sistema di valutazione dei rapporti annuali di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 20.

4. Dopo il comma *7-bis* dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«*7-ter.* Non è consentita la nomina a direttore generale per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa azienda sanitaria; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.».

Art. 38.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

2. Al comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

3. Al comma 7 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

4. Al comma 7 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

5. Al comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

6. Al comma 8 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

7. Il comma 9 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario.».

8. Dopo il comma 9 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«*9-bis.* Il commissario di cui al comma 9:

a) possiede i requisiti per la nomina a direttore generale;

b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo diversa previsione dell'atto di nomina, sostituisce i direttori amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni;

c) resta in carica per non oltre quattro mesi.».

9. Il comma 10 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«10. In attesa della conclusione del procedimento di revoca o di decadenza del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale può sospendere dalle funzioni qualora ricorrano gravi motivi e sussistano situazioni di urgente necessità.».

10. Dopo il comma 10 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«*10-bis.* Nei casi di cui al comma 10 il Presidente della Giunta regionale, contestualmente alla sospensione, nomina un commissario ai sensi e per gli effetti del comma *9-bis*.».

11. Il comma 11 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«11. Fino alla nomina del commissario, esercita le funzioni di direttore generale il più anziano di età fra il direttore amministrativo e sanitario.».

12. Dopo il comma 12 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«*12-bis.* Nel caso di dimissioni o morte del direttore generale si applicano i commi 9, *9-bis* e 11.».

Art. 39.

Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 40 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali*). — 1. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario; i requisiti e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinate dagli articoli 3 e *3-bis* del decreto delegato.

2. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 40-*bis*.


3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non è costituita la società della salute, lo statuto aziendale, di cui all'art. 50, prevede che il direttore generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all'art. 3-*septies* del decreto delegato. In particolare, il direttore dei servizi sociali formula indirizzi per le attività di integrazione socio sanitaria in ambito aziendale, per garantire livelli omogenei ed uniformi delle stesse, e presiede la commissione multidisciplinare costituita dalla azienda in ambito zonale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 41/2005.

4. Il direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 40-*bis*, sentita la conferenza aziendale dei sindaci; si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 11 del decreto delegato.

5. Possono essere nominati direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale i soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e abbiano svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione, che possiedano inoltre uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze della formazione, in sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo sociologico;

b) diploma di laurea specialistica in servizio sociale;



c) iscrizione nella sezione A dell'albo di cui al combinato disposto della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

6. Il trattamento economico del direttore dei servizi sociali è determinato con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto in particolare della complessità delle funzioni esercitate.

7. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali è esclusivo, non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile; tale contratto, redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è stipulato dall'azienda sanitaria.

8. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 3-bis, comma 11, del decreto delegato.

9. La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

10. Il direttore generale risolve il contratto stipulato con il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali, qualora sopravvengano:

a) alcuno dei fatti previsti dall'art. 3, comma 11, del decreto delegato ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;

b) gravi motivi;

c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

11. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale, se questi non provvede alla loro riconferma.

12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per più di tre mandati consecutivi nei relativi incarichi presso la stessa azienda sanitaria; la durata complessiva dei relativi incarichi non può comunque essere superiore a dieci anni.»

Art. 40.

Inserimento dell'art. 40-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (*Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario e a direttore dei servizi sociali*).

— 1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo di aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie e enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta, degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliero-universitarie e degli aspiranti alla nomina a direttore dei servizi sociali di aziende unità sanitarie locali.

2. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene su domanda, alla quale è allegato il *curriculum vitae* e i titoli scientifici e professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa, inoltrata dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno. Al fine della verifica della presentazione della domanda entro i termini prescritti, fa fede il timbro dell'ufficio accettante.

3. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene anche a seguito di avviso pubblico che la giunta regionale ha comunque la facoltà di indire, a seguito del quale gli interessati presentano domanda corredata di *curriculum vitae* e i titoli scientifici e professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa.

4. La competente struttura della Giunta regionale, accertata la regolarità formale delle domande, pervenute ai sensi del comma 2 e 3, verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3-bis del

decreto delegato e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

5. La Giunta regionale compie l'istruttoria entro novanta giorni dall'avvenuta ricezione delle domande. La mancanza dei requisiti al momento della presentazione della domanda non è sanabile.

6. I provvedimenti di nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredata dal relativo *curriculum vitae*, sono pubblicati sul sito web della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di direttore amministrativo e di direttore sanitario inseriti nell'elenco, nonché i relativi *curricula*.

Art. 41.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte del collegio di direzione anche il coordinatore sanitario ed il coordinatore sociale di zona di cui all'art. 64, comma 7, ed i direttori dei presidi ospedalieri.»

Art. 42.

Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 50 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Statuto aziendale*). — 1. L'organizzazione delle aziende sanitarie è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti interni, nel rispetto dei principi della presente legge e dei criteri fissati dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

2. Sono contenuti nello statuto aziendale:

a) la sede legale dell'azienda;

b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica, e le competenze dei relativi responsabili;

c) le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti di coordinamento tecnico;

d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore amministrativo e sanitario e, per le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali e del responsabile della zona-distretto;

e) la disciplina delle modalità per il conferimento delle deleghe di cui all'art. 36, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

3. Lo statuto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie è adottato in conformità ai protocolli d'intesa tra Regione e università di cui all'art. 13.

4. Lo schema di statuto aziendale è trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale allo scopo di acquisire il parere sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale, nonché con i principi ed i criteri stabiliti dalla legge. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore generale può procedere all'approvazione dello statuto aziendale.

5. Per le aziende unità sanitarie locali sono disciplinati con atti regolamentari, previo parere delle società della salute, ove costituite, le modalità di partecipazione dei medici convenzionati alle attività di gestione e programmazione dei servizi sanitari territoriali di zona e di programmazione dei servizi ospedalieri in rete, anche al fine di consentire lo sviluppo dell'accesso dei medici di fiducia ai presidi delle aziende sanitarie e di garantire la continuità del percorso assistenziale.



6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio sono costituite società della salute, le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di organizzazione dei servizi territoriali sono adottate d'intesa con le stesse società della salute.

7. Per le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinati con atti regolamentari:

a) la definizione delle specifiche finalità delle articolazioni organizzative professionali che tengono conto della presenza di attività didattica e di ricerca;

b) le modalità di designazione dei rappresentanti elettivi al collegio di direzione di cui all'art. 48, comma 4, ed ai comitati di dipartimento.

Art. 43.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria locale e di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata locale e di area vasta».

2. Il comma 3 dell'art. 51 è sostituito dal seguente:

«3. La rete è costituita dal sistema delle aziende sanitarie e degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta di cui all'art. 100, dalle società della salute, dall'ARS, dagli enti di ricerca e dagli istituti di cui all'art. 14, dall'ISPO di cui alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO»). Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «CSPO»). La rete si avvale della collaborazione delle università toscane e degli ordini e collegi professionali della Regione.»

Art. 44.

Abrogazione dell'art. 53 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 53 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 45.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 46.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 40/2005

1. La rubrica dell'art. 56 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Funzioni di pianificazione, programmazione e controllo».

2. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Le aziende sanitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 55, organizzano le proprie attività secondo le seguenti funzioni:

- a) pianificazione strategica;
- b) controllo direzionale;
- c) programmazione operativa.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Le aziende unità sanitarie locali concorrono alla programmazione delle attività territoriali attraverso la partecipazione alle società della salute, ove costituite. Tale programmazione è coordinata con le funzioni di cui al comma 1.»

4. Il comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

5. Il comma 5 dell'art. 56 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 47.

Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte della direzione aziendale anche il responsabile di zona e il direttore dei servizi sociali.»

Art. 48.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 49.

Inserimento dell'art. 59-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 59 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (Conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di aziende sanitarie). — 1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito, ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Regione n. 484/1997, a seguito di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal direttore generale dell'azienda sanitaria competente, con atto motivato sulla base della relazione istruttoria e illustrativa della commissione tecnica di cui al comma 3, alla quale compete l'accertamento dell'idoneità dei candidati.

2. La commissione tecnica redige la relazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 484/1997, a seguito di un colloquio e dell'esame del curriculum professionale, con particolare riferimento alla casistica certificata e all'attività didattica e scientifica documentata.

3. La commissione tecnica è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La commissione tecnica, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario con funzioni di presidente e da due dirigenti del personale del servizio sanitario, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico. I due componenti sono scelti tramite sorteggio tra i dirigenti iscritti nei ruoli nominativi regionali. Il sorteggio è effettuato con le medesime modalità previste dalla normativa vigente per i concorsi per dirigente del ruolo sanitario. Per ciascuna componente è individuato, con le medesime modalità un supplente.

4. Restano valide le nomine delle commissioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 50.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 3 dell'art. 61 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Al comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

3. Al comma 6 dell'art. 61 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

4. Al comma 7 dell'art. 61 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

5. Al comma 9 dell'art. 61 della legge regionale n. 40/2005 la parola: «aggiornamento» è sostituita dalla seguente: «attuazione».

6. Al comma 9 dell'art. 61 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».



Art. 51.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 52.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 40/2005

1. Il punto 2 della lettera *a*) del comma 3 dell'art. 63 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2) le aree di cui all'art. 68, comma 2, lettera *a*)».

Art. 53.

Sostituzione dell'art. 64 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 64 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Zona-distretto*). — 1. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza regionale delle società della salute.

2. Le zone-distretto:

a) valutano i bisogni sanitari e sociali della comunità e definiscono le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della popolazione di riferimento;

b) assicurano l'integrazione operativa delle attività sanitarie e sociali svolte a livello territoriale dall'azienda sanitaria e dai comuni, nonché la loro interrelazione con le politiche locali di governo del territorio;

c) assicurano l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai servizi direttamente gestiti dalla azienda unità sanitaria locale;

d) sviluppano iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti sulle attività svolte dal Servizio sanitario regionale;

e) garantiscono l'accesso alle prestazioni offerte dai presidi distrettuali ed a quelle rese dagli altri presidi aziendali;

f) assicurano il coordinamento tra le attività ospedaliere, le attività territoriali e quelle di prevenzione.

3. A ciascuna zona-distretto è preposto un responsabile di zona, nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, che agisce sulla base e nei limiti della delega conferitagli dal direttore generale medesimo.

4. Il responsabile di zona provvede a:

a) coordinare le attività amministrative svolte nella zona-distretto, ivi comprese quelle di cui all'art. 4, comma 9 del decreto delegato, avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all'art. 58, comma 1;

b) garantire rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali;

c) gestire il budget assegnato alla zona-distretto e negoziare con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto i budget di rispettiva competenza.

5. Nel territorio della zona-distretto il responsabile di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:

a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;

b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;

c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore, laddove costituita la società della salute;

d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore generale, su proposta del responsabile di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali;

e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'art. 66, comma 4.

6. Il responsabile di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da:

a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'art. 66, comma 4;

b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal responsabile di zona;

c) un medico referente unico zonale della medicina convenzionata individuato dal responsabile di zona tra i soggetti di cui al comma 5, lettera *a*).

7. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 6 il responsabile di zona individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociale che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

8. Laddove è costituita la società della salute il coordinatore sociale può essere individuato anche tra il personale della stessa o degli enti consorziati, ed è responsabile delle funzioni di cui all'art. 37 della legge regionale n. 41/2005.

9. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni del responsabile di zona, che le esercita anche ai sensi del regolamento di cui all'art. 71-*quindicies*».

Art. 54.

Inserimento dell'art. 64-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 64 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 64-bis (*Rapporto di lavoro del responsabile di zona*). — 1. L'incarico di responsabile di zona può essere conferito a:

a) un dirigente dipendente del Servizio sanitario regionale o del comune con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;

b) soggetti in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;

c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all'art. 40, comma 5;

d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.

2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile.

3. Il trattamento economico del responsabile di zona non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell'anzianità.

5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta».

Art. 55.

Abrogazione dell'art. 65 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 65 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.



Art. 56.

Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera *a)* del comma 3 dell'art. 66 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a)* negozia il budget con il responsabile di zona;».

2. Al comma 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «è assicurato il coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile di zona assicura il coordinamento».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Nelle zone-distretto dove sono costituite le società della salute il coordinamento fra le unità funzionali dell'azienda unità sanitaria locale di cui al comma 4 e quelle istituite nelle società della salute è assicurato dal direttore della società della salute.».

Art. 57.

Modifiche all'art. 67 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «medico legale» sono inserite le seguenti: «delle persone con disabilità funzionali, anche in coerenza con gli obiettivi di salute e di benessere di cui all'art. 21, comma 2, lettera *a)*».

2. Il comma 3 dell'art. 67 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti attività:

- a)* igiene pubblica e medicina dello sport;
- b)* alimenti e nutrizione;
- c)* igiene degli alimenti di origine animale, sanità animale, igiene degli allevamenti e zootecnia;
- d)* prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e)* medicina legale.

Ogni azienda unità sanitaria locale costituisce settori che comprendono le attività di cui alle lettere precedenti.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 67 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Nei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali 2, 7 e 10 è presente la struttura complessa Laboratorio di sanità pubblica di area vasta (LSPAV) istituita per l'individuazione e la determinazione del rischio biologico, chimico e fisico nell'ambito delle attività di prevenzione collettiva. I tre LSPAV costituiscono sul territorio regionale un servizio a rete che opera secondo un unico sistema di gestione della qualità. È istituita la funzione regionale di coordinamento della rete dei LSPAV, al fine di assicurare le modalità operative di raccordo, nonché razionalizzare e programmare la ripartizione delle risorse, degli investimenti e delle attività.».

4. Al comma 4 dell'art. 67 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

5. La lettera *c)* del comma 6 dell'art. 67 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c)* concorre per quanto di competenza alla definizione dei programmi di educazione alla salute, in sede aziendale e della società della salute;».

6. Al comma 7 dell'art. 67 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

7. Al comma 8 dell'art. 67 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: «Nelle aziende unità sanitarie locali 2, 7 e 10, il direttore del LSPAV fa parte del comitato direttivo del dipartimento di prevenzione.».

8. Al comma 9 dell'art. 67 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: «e il direttore del LSPAV titolare della funzione regionale di coordinamento della rete dei LSPAV.».

Art. 58.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 40/2005

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 68 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, le aziende unità sanitarie locali procedono, anche attraverso l'adeguamento dello statuto aziendale, alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di zona sulla base dei seguenti principi:».

2. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 68 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a)* organizzazione funzionale per aree di assistenza omogenee costituite in modo da favorire la necessaria multidisciplinarietà dell'assistenza e la presa in carico multiprofessionale;».

3. Al comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «ove costituite» sono sostituite dalle seguenti: «costituite ai sensi del comma 2, lettera *a)*».

Art. 59.

Modifiche all'art. 71 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 71 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata regionale».

Art. 60.

Inserimento del Capo III-bis nel Titolo V della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il *Capo III* del Titolo V della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente: «*Capo III-bis* (SOCIETÀ DELLA SALUTE)».

Art. 61.

Inserimento dell'art. 71-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-bis (*Società della salute: finalità e funzioni*). — 1. I comuni, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona-distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all'art. 71-*quater*, comma 1, appositi organismi consortili denominati società della salute, al fine di:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;

d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;

e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.

2. La società della salute è costituita in forma di consorzio, ai sensi della vigente normativa in materia di enti locali, tra l'azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l'esercizio delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate.

3. La società della salute esercita funzioni di:

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera *a)*, inclusi la regolazione e il governo della domanda



mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3-septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lettera c), la gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall'azienda sanitaria tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività.

5. La società della salute gestisce unitariamente, per i soggetti aderenti, le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), in forma diretta oppure tramite convenzione con l'azienda unità sanitaria locale.

6. La società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.

7. Alla società della salute si applicano le previsioni di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza «IPAB»). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB «Istituto degli innocenti di Firenze».

8. Nell'esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura:

a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;

b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;

c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;

d) l'universalismo e l'equità di accesso alle prestazioni.».

Art. 62.

Inserimento dell'art. 71-ter nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-ter (*Governo della domanda*). — 1. Il governo della domanda è tema costitutivo dell'impianto analitico, degli obiettivi e delle azioni del piano sanitario e sociale integrato regionale nelle zone-distretto ove è costituita la società della salute.

2. La società della salute esercita il governo dell'offerta di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:

a) lo sviluppo, nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull'approccio proattivo;

b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;

c) l'analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali;

d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.».

Art. 63.

Inserimento dell'art. 71-quater nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-quater (*Costituzione della società della salute*). — 1. La costituzione del consorzio denominato «società della salute» avviene:

a) per quanto riguarda i comuni, per adesione volontaria;

b) per quanto riguarda l'azienda unità sanitaria locale, tramite il direttore generale, nel rispetto delle direttive regionali.

2. Ai fini della costituzione della società della salute gli enti interessati approvano contestualmente, con le modalità di cui ai commi 3 e 4:

a) la convenzione, da stipulare fra tutti gli aderenti, che disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale;

b) lo statuto, che contiene le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della società della salute, nonché gli elementi individuati in forma prescrittiva dalla presente legge.

3. I consigli comunali approvano la convenzione unitamente allo statuto del consorzio, ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali.

4. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale approva la convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

5. Per la costituzione della società della salute devono aderire non meno del 75 per cento dei comuni di un ambito territoriale, oppure in rappresentanza almeno del 75 per cento della popolazione, oltre all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.».

Art. 64.

Inserimento dell'art. 71-quinquies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-quater della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-quinquies (*Organi della società della salute*). — 1. Sono organi della società della salute:

a) l'assemblea dei soci;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) il direttore;

e) il collegio sindacale.».

Art. 65.

Inserimento dell'art. 71-sexies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-sexies (*Assemblea dei soci*). — 1. L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali di tutti gli enti aderenti.

2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate:

a) per quanto riguarda l'azienda unità sanitaria locale, nella percentuale pari ad un terzo del totale;

b) per quanto riguarda i comuni interessati, secondo le modalità stabilite negli atti istitutivi della società della salute.

3. L'assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:

a) detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva;

b) elegge i componenti della giunta esecutiva;

c) elegge il presidente della società della salute tra i rappresentanti dei comuni aderenti.

4. L'assemblea dei soci, in particolare, approva:

a) a maggioranza dei componenti i provvedimenti indicati negli atti istitutivi della società della salute;

b) a maggioranza qualificata superiore ai due terzi dei componenti i seguenti atti:

1) piano integrato di salute;



- 2) relazione annuale sullo stato di salute;
- 3) bilancio preventivo annuale e pluriennale e rendiconto della gestione;
- 4) regolamenti di accesso ai servizi;
- 5) ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla società della salute.

5. L'approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del piano integrato di salute, avviene previo parere dei consigli comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai consigli comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi comuni.

6. Per l'approvazione del piano integrato di salute l'assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei comuni che non hanno aderito alla società della salute.

7. All'assemblea dei soci della società della salute è invitato il presidente della provincia per il coordinamento con le funzioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 41/2005.»

Art. 66.

Inserimento dell'art. 71-septies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-septies (Giunta esecutiva). — 1. La giunta esecutiva è composta di tre componenti, salva diversa composizione stabilita dallo statuto; ne fanno parte il presidente ed il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato; i restanti componenti sono eletti dalla assemblea dei soci tra gli amministratori rappresentanti dei comuni aderenti.

2. La giunta esecutiva, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'assemblea dei soci, adotta gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della società della salute che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza degli altri organi consortili.

3. La giunta esecutiva in particolare:

- a) adotta programmi esecutivi, progetti ed atti d'indirizzo per la gestione;
- b) propone la nomina del direttore della società della salute;
- c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.»

Art. 67.

Inserimento dell'art. 71-octies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-septies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-octies (Presidente della società della salute). — 1. Il presidente della società della salute ha la rappresentanza generale del consorzio ed esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore della società della salute;
- b) compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto o da deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella società della salute per favorire la partecipazione ai sensi dell'art. 71-undecies;

2. Il presidente assicura il collegamento tra l'assemblea dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità delle attività della società della salute.»

Art. 68.

Inserimento dell'art. 71-novies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-octies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-novies (Direttore della società della salute). — 1. Il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della salute, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2. L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito a:

- a) un dirigente dipendente del Servizio sanitario regionale o del comune con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;
- b) soggetti in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;
- c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all'art. 40, comma 5;
- d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.

3. L'incarico di direttore della società della salute è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema-tipo viene approvato dalla Giunta regionale.

4. Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

5. Il direttore della società della salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all'art. 71-bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la direzione amministrativa e finanziaria della società della salute; in particolare:

- a) predispone il piano integrato di salute;
- b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;
- c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio della società della salute;
- d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza;
- e) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell'assemblea dei soci;
- f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute;
- g) dirige le strutture individuate dall'atto di cui all'art. 71-quindecies, comma 1;
- h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell'art. 64, comma 8;
- i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto previsto dallo statuto.»

Art. 69.


Inserimento dell'art. 71-decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-novies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-decies (Collegio sindacale). — 1. Nelle società della salute che esercitano direttamente le funzioni gestionali attribuite ai sensi dell'art. 71-bis, comma 3, lettere c) e d) è istituito il collegio sindacale.

2. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della società della salute.

3. L'attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute.



4. Nell'esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all'assemblea dei soci.

5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea dei soci.

6. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti del direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.»

Art. 70.

Inserimento dell'art. 71-undecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-undecies (*Le forme di partecipazione*). — 1. In ciascuna società della salute è istituito il comitato di partecipazione, composto da membri nominati dall'assemblea della società della salute tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, nonché espressione dell'associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni. Il comitato elegge al proprio interno un presidente che ha il compito di convocare le riunioni del comitato.

2. Sono compiti del comitato di partecipazione:

a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale;

b) esprimere parere sulla proposta di PIS e sullo schema di relazione annuale della società della salute entro trenta giorni dal loro ricevimento;

c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;

d) redigere, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della società della salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.

3. Il comitato di partecipazione ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al direttore della società della salute.

4. In ciascuna società della salute, nominata dall'assemblea della società della salute, è istituita la consulta del terzo settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale.

5. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.

6. La società della salute promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte delle società della salute stesse, delle aziende unità sanitarie locali di riferimento e della Regione.

7. La promozione della partecipazione di cui al comma 6, si esplica attraverso l'attività di comunicazione da parte della società della salute dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretta e della salubrità dell'ambiente sulla salute. La società della salute inserisce i dati epidemiologici in rete e mette a disposizione dei cittadini strumenti informatici e un operatore per l'utilizzo dei medesimi, al fine di garantire la reale disponibilità degli stessi dati.

8. Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini, la società della salute mette a disposizione locali idonei per incontri pubblici, convegni e seminari sulla salute, l'organizzazione sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. Per assemblee pubbliche sui temi inerenti la salute, compreso il dibattito sul funzionamento del sistema sanitario, la società della salute predispone idonei locali attrezzati per lo svolgimento delle stesse e provvede alla pubblicizzazione delle assemblee attraverso idonei strumenti anche cartacei.

9. Al fine di garantire le finalità di cui al comma 6 e assicurare uno scambio diretto di esigenze, opinioni e critiche, le società della salute, con il coordinamento dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento, promuovono due "agorà della salute" all'anno, aperte alla popolazione in cui è assicurata la presenza, almeno in una, degli assessori regionali di riferimento.»

Art. 71.

Inserimento dell'art. 71-duodecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-undecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-duodecies (*Compensi ai componenti degli organi*). — 1. Ai componenti degli organi della società della salute non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito per il direttore della società della salute ai sensi dell'art. 71-novies e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell'art. 71-decies, comma 6.»

Art. 72.

Inserimento dell'art. 71-terdecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-duodecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-terdecies (*Contabilità della società della salute*). — 1. La società della salute adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. La società della salute adotta inoltre il sistema del budget come strumento di controllo della domanda e dell'allocazione delle risorse.»

Art. 73.

Inserimento dell'art. 71-quaterdecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-terdecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-quaterdecies (*Finanziamento della società della salute*). — 1. La società della salute è finanziata:

a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell'art. 71-bis, comma 3, lettera c);

b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a);

c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione;

d) da risorse destinate all'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dai comuni consorziati ai sensi dell'art. 71-bis, comma 3, lettera d).

2. I beni immobili e gli altri beni dei comuni e delle aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle società della salute sono concessi alle stesse in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio.»

Art. 74.

Inserimento dell'art. 71-quindecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-quaterdecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-quindecies (*Gli assetti organizzativi*). — 1. La società della salute disciplina con proprio regolamento l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta, ai sensi dell'art. 71-bis, comma 5.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:

a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;



b) la composizione dell'ufficio di direzione zonale di cui all'art. 64, comma 6;

c) le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende unità sanitarie locali e quelle della società della salute.

3. La costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra la società della salute ed enti consorziati.

4. Nelle società della salute gli incarichi di direzione delle strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti dal direttore della società della salute nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.

5. Nelle società della salute che svolgono esclusivamente le funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, lettere a) e b), sono costituite le strutture operative necessarie alle funzioni amministrative, di supporto agli organi e per lo svolgimento dei compiti di programmazione.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, le società della salute si avvalgono delle risorse strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate nella convenzione di cui all'art. 71-*quater*, comma 2, lettera a).».

Art. 75.

Inserimento dell'art. 71-sexies decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-*quindicies* della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-*sexies decies (Personale)*. — 1. Il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle società della salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del Servizio sanitario nazionale.».

Art. 76.

Inserimento dell'art. 71-septies decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-*sexies decies* della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-*septies decies (Partecipazione delle province)*. — 1. Le province concorrono alla definizione della programmazione di ambito zonale, per le proprie competenze, secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 6, e dall'art. 71-*sexies*, comma 7.

2. Le province e le società della salute, in relazione ai contenuti del piano integrato di salute ed all'attività dell'osservatorio sociale provinciale di cui all'art. 40 della legge regionale n. 41/2005, concludono specifici accordi con riferimento al periodo di validità della programmazione territoriale.».

Art. 77.

Inserimento dell'art. 71-octies decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 71-*septies decies* della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-*octies decies (Sistema informativo)*. — 1. Le società della salute aderiscono alla rete telematica regionale ed adottano soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell'ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").».

Art. 78.

Modifiche all'art. 72 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 72 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'organizzazione dei presidi, le aziende sanitarie utilizzano le sedi fisiche e le dotazioni strumentali ad esse attribuite ai sensi dell'art. 5 del decreto delegato; utilizzano inoltre le altre strutture comunque acquisite al proprio patrimonio o comunque disponibili.».

Art. 79.

Modifiche all'art. 73 della legge regionale n. 40/2005

1. La rubrica dell'art. 73 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Organizzazione e funzionamento dei presidi delle aziende sanitarie».

Art. 80.

Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 74 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 81.

Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata».

2. Al comma 6 dell'art. 76 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «programmazione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione sanitaria e sociale integrata».

Art. 82.

Modifiche all'art. 82-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 82-*bis* della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «per verificare la qualità» sono inserite le seguenti: «, l'equità di accesso».

Art. 83.

Modifiche all'art. 82-quinquies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 82-*quinquies* della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale delle società della salute».

Art. 84.


Modifiche all'art. 82-duodecies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 82-*duodecies* della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: «e l'equità».

Art. 85.

Modifiche all'art. 82-octies decies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 82-*octies decies* della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».



Art. 86.

Modifiche all'art. 82-novies decies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 82-novies decies è sostituita dalla seguente:

«*f*) registri regionali di patologia e di mortalità, laddove legittimamente costituiti da ai sensi di legge;».

2. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 82-novies decies le parole: «e registri di patologia» sono soppresse.

Art. 87.

Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera *n*) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenze dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenze aziendali dei sindaci».

Art. 88.

Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 101 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*f*) gestione delle procedure concorsuali e selettive in materia di personale;».

Art. 89.

Sostituzione dell'art. 101-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 101-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 101-bis (*Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale*). — 1. L'ESTAV può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie comprese nell'area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) il comitato di area vasta e il collegio di direzione di area vasta assumono le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria; qualora il collegio di direzione di area vasta non sia costituito, le funzioni ad esso attribuite sono svolte, a rotazione, dai collegi di direzione delle aziende sanitarie di area vasta. Il direttore dell'ESTAV assume tutte le altre funzioni che sono attribuite al direttore dell'azienda sanitaria;

b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende dell'area vasta e del medesimo ESTAV;

c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda, sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende dell'area vasta;

d) nei casi in cui la disciplina vigente prevede che il direttore amministrativo o il direttore sanitario siano componenti di commissioni, essi sono individuati fra le corrispondenti figure delle aziende dell'area vasta;

e) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende dell'area vasta oppure dell'ESTAV.

2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletati dall'ESTAV, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell'area vasta.».

Art. 90.

Modifiche all'art. 107 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 107 è sostituita dalla seguente:

«*b*) la tipologia e le modalità di costituzione delle strutture organizzative, l'organizzazione dei servizi e i criteri per la determinazione della dotazione organica;».

2. Al comma 1-bis dell'art. 107 della legge regionale n. 40/2005 la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

Art. 91.

Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 4 dell'art. 111 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

Art. 92.

Modifiche all'art. 114 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 114 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

Art. 93.

Modifiche all'art. 115 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 10 dell'art. 115 della legge regionale n. 40/2005, l'ultimo capoverso è soppresso.

2. Dopo il comma 10 dell'art. 115 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«10-bis. Gli immobili alienati alle organizzazioni di volontariato non sono suscettibili di ulteriore alienazione per un periodo di almeno trenta anni dalla data di acquisizione, salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale ove permangano rispetto al nuovo acquirente tutte le condizioni previste dal comma precedente.».

Art. 94.

Modifiche all'art. 120 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 120 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «piano sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «piano sanitario e sociale integrato regionale».

2. Al comma 5 dell'art. 120 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 120 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:


«5-bis. Ove costituite le società della salute, contestualmente all'adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie locali presentano alle società della salute il documento che evidenzia le risorse determinate per zona-distretto che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22.».

Art. 95.

Modifiche all'art. 121 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 121 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio-assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, anche in considerazione del contenuto del piano sanitario e sociale integrato regionale; il bilancio individua separatamente le risorse destinate all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da realizzare per conto delle società della salute.».



Art. 96.

Modifiche all'art. 122 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 6 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«6. La relazione del direttore generale, in particolare, evidenzia:

- a) gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi, fornendone le relative spiegazioni;
- b) le cause dell'eventuale perdita di esercizio indicandone le modalità di ripiano;
- c) i dati analitici relativi al personale, con le variazioni intervenute durante l'anno.»

Art. 97.

Modifiche all'art. 123 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 123 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» ricorrenti due volte nel testo del comma, sono sostituite in entrambi i casi dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

2. Al comma 3 dell'art. 123 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 123 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro i termini di cui ai commi 1 e 3 il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale, ed il bilancio di esercizio, per le parti relative agli ambiti territoriali di competenza, sono trasmessi alle società della salute, ove costituite.»

4. Al comma 4 dell'art. 123 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «conferenza dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

Art. 98.

Modifiche all'art. 126 della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. Con riferimento alle attività di assistenza sanitaria territoriale, socio-sanitaria e assistenziale, quando attribuita all'azienda sanitaria, sono definiti specifici budget di ambito territoriale corrispondente alle zone-distretto.»

2. Il comma 6 dell'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere forme di budget la cui redazione è obbligatoria. Il budget di cui al comma 4-bis ha carattere obbligatorio.»

Art. 99.

Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 132 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «Le aziende sanitarie e gli ESTAV» sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende sanitarie, gli ESTAV e le società della salute».

Art. 100.

Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «alle aziende sanitarie» sono inserite le seguenti: «, che è adottato, in quanto compatibile, anche dalle società della salute».

Art. 101.

Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «servizio sanitario regionale,» sono inserite le seguenti: «nonché le società della salute,».

Art. 102.

Sostituzione dell'art. 137 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 137 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente

«Art. 137 (*Revisione degli statuti aziendali*). — 1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono all'adeguamento dei loro statuti entro il termine di cui all'art. 142-bis, comma 6.

2. Le previsioni di cui all'art. 40, comma 3, si attivano alla conclusione dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 103.

Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 142 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 142 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 142 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «di cui all'art. 18, comma 3, della presente legge», sono soppresse.

Art. 104.

Inserimento dell'art. 142-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142-bis (*Norme transitorie*). — 1. Il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale regionale vigenti restano in ogni caso in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del programma regionale di sviluppo della legislatura successiva alla loro approvazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1999.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede annualmente all'attuazione dei piani di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999.

3. Fino all'individuazione delle zone-distretto con le modalità di cui all'art. 64, comma 1, le stesse sono determinate dall'allegato A della presente legge.

4. Fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, le società della salute, per la gestione delle attività di cui all'art. 71-bis, comma 3, lettere c) e d), possono attivare la gestione diretta delle sole attività di assistenza sociale di cui alla lettera d), ed avvalersi dell'azienda unità sanitaria locale, tramite convenzione, per la gestione delle attività socio-sanitarie di cui alla lettera c).

5. Fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale con deliberazione del Consiglio regionale può essere prevista l'assegnazione delle funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, lettera c), limitatamente a quelle relative alla non autosufficienza e alla disabilità nonché essere individuate le attività di assistenza sociale di cui all'art. 71-bis, comma 3, lettera d).

6. Le società della salute esistenti sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo V entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dopo tale termine, in caso di mancato adeguamento, alle società della salute non viene riconosciuto il contributo di cui all'art. 143, comma 2-bis.

7. In fase di prima applicazione, le società della salute utilizzano il personale messo a disposizione dagli enti consorziati, salva l'esigenza di particolari professionalità non presenti o non disponibili negli enti stessi. Al personale assegnato si applica il CCNL del comparto di provenienza. Il personale mantiene il proprio rapporto giuridico con l'ente di provenienza e risponde dal punto di vista organizzativo al direttore della società della salute.

8. Le società della salute conformi alle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo V, previa adozione del regolamento di cui all'art. 71-quindecies, provvedono all'assunzione del proprio personale ai sensi dell'art. 71-sexiesdecies.

9. Le disposizioni di cui all'art. 40-bis si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 37, comma 7-ter e 40, comma 12, si tiene conto della durata complessiva dei mandati già svolti nei relativi incarichi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. I contratti dei direttori dei servizi sociali in essere alla data



di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque validi fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

10. Entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 134, comma 2, uno schema di capitolato speciale di riferimento per l'affidamento a soggetti terzi di servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie.

11. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2010 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti del processo di costituzione delle società della salute, con particolare riferimento a:

a) la distribuzione geografica ed il grado di copertura del territorio regionale;

b) l'entità e la distribuzione territoriale dei contributi di cui all'art. 143, comma 2-bis;

c) le criticità riscontrate in tale processo, con specifico riferimento alle motivazioni degli eventuali casi di mancata o parziale costituzione.».

Art. 105.

Modifiche all'art. 143 della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 143 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione promuove la diffusione del modello delle società della salute attraverso l'erogazione di un contributo di primo avvio pari a euro 2.000.000,00 per l'anno 2008, euro 3.000.000,00 per l'anno 2009 e euro 3.000.000,00 per l'anno 2010, cui si fa fronte con le risorse allocate sulla UPB 2.4.3 (Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti) del bilancio di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 143 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-ter. La ripartizione tra le società della salute delle risorse di cui al comma 3 avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) 30 per cento suddiviso in parti uguali tra tutte le società della salute;

b) 65 per cento suddiviso in proporzione al numero di abitanti di ciascuna zona;

c) 5 per cento suddiviso in proporzione al numero di comuni di ciascuna zona.».

3. Dopo il comma 2-ter dell'art. 143 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«2-quater. Dall'anno 2009 la percentuale di cui alla lettera b) del comma 2-ter è fissata al 30 per cento in proporzione alla diminuzione relativa del tasso di ospedalizzazione per la popolazione della zona.».

Art. 106.

Inserimento dell'art. 144-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 144 è aggiunto il seguente:

«Art. 144-bis (Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 40/2005). — 1. L'allegato A della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dall'allegato A della presente legge.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 novembre 2008

MARTINI

(Omissis).

09R0323

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 61.

Disposizioni per le gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 39 del 19 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gestioni degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale

1. Le autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») subentrano ai comuni, apportando eventuali adeguamenti agli atti di affidamento delle gestioni di impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale, di totale o parziale proprietà pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla loro scadenza tali atti di affidamento possono essere prorogati fino al termine ultimo consentito dalla legislazione vigente, qualora la specificità delle medesime gestioni garantisca economicità, efficienza ed efficacia del servizio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 novembre 2008

MARTINI

09R0324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 novembre 2008, n. 59/R.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 38 del 12 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) ed, in particolare, l'art. 9, primo comma, che rinvia all'approvazione del regolamento di attuazione della legge medesima;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 29 settembre 2008, n. 28 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Dato atto che la 3ª Commissione consiliare, riunita nella seduta del 30 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole con osservazioni;



Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dalla 3ª Commissione consiliare con riferimento all'art. 3, comma 2, del Regolamento;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dalla 3ª Commissione consiliare con riferimento all'art. 15 comma 1 lettere b) e c) in quanto la previsione di indicatori specifici non è oggetto del Regolamento, non rientrando nell'elenco di cui all'art. 9 comma 1, ma trattasi di specifiche relative alle «condizioni per l'erogazione del finanziamento», di cui all'art. 6 comma 2 lettera e) della legge regionale n. 21/2008, che devono essere indicate con delibera della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 895, che approva il Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 9 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).

Art. 2.

Modalità di individuazione del soggetto gestore del Fondo di rotazione

1. Il soggetto al quale è affidato il compito di provvedere alla gestione del fondo di rotazione e alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 21/2008, di seguito soggetto gestore, è individuato dalla Giunta regionale:

a) mediante affidamento con procedura di evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

b) mediante affidamento ad organismo in house.

Art. 3.

Modalità di gestione del Fondo di rotazione

1. Il soggetto gestore è tenuto a:

a) eseguire l'istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni;

b) accertare il requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, secondo i criteri indicati all'art. 5;

c) erogare le agevolazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 21/2008;

d) garantire alle imprese di nuova costituzione un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attività;

e) monitorare i progetti e fornire alla Regione le informazioni utili per verificare lo stato di attuazione degli interventi;

f) ottenere la gestione contabile del fondo di rotazione.

2. L'accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo è effettuato da un Comitato per la valutazione dei progetti, composto di tre membri di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal soggetto gestore d'intesa con la Direzione generale della Giunta regionale competente per materia.

Art. 4.

Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e relativa istruttoria

1. La domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dal legale rappresentante dell'impresa al soggetto gestore.

2. L'istruttoria delle domande comprende:

a) la verifica formale della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentata, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 21/2008;

b) la verifica della situazione economica e finanziaria dell'impresa secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 lettera b);

c) la valutazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, di cui all'art. 5;

d) la verifica della validità economica e finanziaria del programma di investimento e la congruità delle spese previste;

e) la verifica della capacità di rimborso dell'agevolazione.

Art. 5.

Criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo tecnologico e innovativo dei progetti

1. Sono considerati con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo i progetti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) un'idea innovativa rispetto alla realtà del mercato di riferimento;

b) l'utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti;

c) la produzione di beni e servizi ad alto contenuto innovativo;

d) la produzione di un prodotto con tecniche non ancora utilizzate dal mercato di riferimento;

e) l'utilizzo di materiali non tradizionali;

f) l'utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento e ad alto contenuto tecnologico.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Al fine di determinare la misura dell'agevolazione sono ammissibili le seguenti spese:

a) Per investimenti materiali:

1) acquisto del diritto di proprietà o del diritto di superficie su terreni e acquisto del diritto di proprietà o rimborso di canoni di leasing finanziario e operativo per immobili, costruiti e da costruire, diversi da quelli indicati al punto 3), nella misura massima del 10 per cento dell'intero investimento;

2) acquisto o leasing di macchinari, attrezzature e impianti;

3) acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo nella misura massima del 30 per cento dell'investimento;

b) per investimenti immateriali:

1) spese per la predisposizione del piano di impresa e per la consulenza finanziaria;

2) spese per la formazione imprenditoriale;

3) marketing operativo e indagini di mercato;

4) consulenze per elaborazione di modelli organizzativi, per l'ottimizzazione della logistica dei processi, consulenze finanziarie e consulenze per l'acquisizione di certificazioni;


5) acquisto e produzione di software, licenze, canoni e conoscenze tecniche non brevettate;

6) acquisto e registrazione di marchi e brevetti;

7) protezione della proprietà intellettuale;

8) elaborazione di strategie e definizione dell'immagine anche per la penetrazione nei mercati esteri;

9) affitto dei locali per il primo anno di attività;



2. Per le imprese di nuova costituzione sono ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell'impresa.

3. Per le imprese in espansione sono ammissibili le spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Art. 7.

Realizzazione degli investimenti

1. Il programma di investimento previsto dal progetto è realizzato entro diciotto mesi dalla data di erogazione della agevolazione.

2. Entro due mesi dal termine indicato al comma 1 il beneficiario del finanziamento è tenuto a documentare la realizzazione del progetto.

Art. 8.

Modalità di concessione dell'agevolazione e di erogazione del finanziamento

1. Le agevolazioni finanziarie sono concesse, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito del completamento della fase istruttoria, entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

2. Il finanziamento è erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione di una scrittura privata tra il soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, nella quale sono contenuti gli obblighi e le modalità di restituzione della somma erogata.

3. A garanzia della restituzione della somma erogata l'impresa beneficiaria è tenuta alla presentazione di una garanzia fidejussoria.

Art. 9.

Controlli

1. Al fine di esercitare il controllo in ordine alla realizzazione del programma di investimento per il quale sono state concesse le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 21/2008, la Direzione generale della Giunta regionale competente per materia dispone ispezioni e verifiche in loco e a campione sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni al fine di verificare:

a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;

b) lo stato di attuazione del progetto;

c) il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione della scrittura privata di cui all'art. 8 comma 2;

Art. 10.

Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese

1. La banca dati delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 21/2008 si integra con il sistema regionale di «e-government» degli interventi a favore delle imprese, di cui all'art. 5-sexies della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»).

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DIRETTO

Art. 11.

Misura del finanziamento

1. L'agevolazione finanziaria di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 21/2008 consiste in un aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 70 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, elevabile al 75 per cento in caso di registrazione di marchi e brevetti, e non può comunque superare l'importo fissato quale soglia *de minimis* dalla normativa comunitaria, né essere inferiore ad € 50.000,00.

2. Il rimborso dell'aiuto è effettuato con rate semestrali posticipate costanti, con due semestralità di preammortamento tecnico aggiuntivo al piano di rientro di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) della legge regionale n. 21/2008.

Art. 12.

Requisiti per l'accesso alle agevolazioni

1. Per l'accesso alle agevolazioni indicate all'art. 5 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 21/2008:

a) il progetto deve essere sostenibile sotto il profilo finanziario;

b) il progetto deve essere esecutivo alla data di presentazione della domanda di accesso.

Art. 13.

Riduzione e revoca del finanziamento

1. È disposta la revoca dell'agevolazione e il recupero del finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) il programma di investimento non sia completato entro diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento o sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento;

b) sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per la concessione del finanziamento;

c) mancato pagamento di due rate semestrali;

d) rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all'art. 9;

e) rinuncia del beneficiario;

f) nel caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, cessione di tutti o di parte dei beni ammessi a finanziamento, nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.

2. Nel caso di parziale realizzazione del programma di investimento è disposta la revoca parziale del finanziamento erogato.

3. L'impresa ha in ogni caso diritto di restituire anticipatamente il finanziamento.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DI MINORANZA

Art. 14.


Misura della partecipazione

1. L'assunzione di partecipazioni di minoranza, di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 21/2008, deve:

a) essere finalizzata a finanziare un programma di investimenti previsti dal progetto;

b) riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione;

c) essere acquisita per un importo non superiore all'importo fissato quale soglia *de minimis* dalla normativa comunitaria.



Art. 15.

Requisiti per l'accesso all'agevolazione

1. Per l'accesso all'agevolazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 21/2008 l'impresa, oltre ai requisiti indicati all'art. 14 comma 1, deve:

- a) essere costituita in società di capitali, ivi comprese le società cooperative;
- b) essere finanziariamente ed economicamente sana;
- c) presentare una valida prospettiva di sviluppo e di redditività.

Art. 16.

Piano di rientro della partecipazione di minoranza

1. Il piano di rientro della partecipazione di minoranza può avvenire per:

- a) acquisto da parte di uno o più soci privati della quota posseduta dal fondo di rotazione;
- b) vendita sul mercato della quota posseduta dal fondo di rotazione;
- c) collocamento dell'impresa sul mercato azionario.

Art. 17.

Riduzione e revoca dell'agevolazione

1. È disposta la revoca dell'agevolazione mediante il recesso della partecipazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il programma di investimento non sia completato entro diciotto mesi dalla data di acquisizione delle partecipazioni o sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento;
- b) sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per la concessione dell'agevolazione;
- c) per rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all'art. 9;
- d) per rinuncia del beneficiario;
- e) nel caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, cessione di tutti o di parte dei beni ammessi a finanziamento, nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.

2. Nel caso di parziale realizzazione del programma di investimento si provvede alla revoca dell'agevolazione mediante il recesso parziale della partecipazione.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 novembre 2008

MARTINI

09R0329

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 31.

Interventi a favore della riqualificazione urbana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 1° dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, al fine di agevolare gli enti locali, le fondazioni, le associazioni e i comitati senza finalità di lucro che intendano provvedere, nell'ambito del territorio regionale, alla riqualificazione degli spazi pubblici attraverso interventi di arredo urbano o di recupero e restauro di quello presente, partecipa alla attuazione di detti obiettivi con risorse proprie.

Art. 2.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale dispone la concessione di contributi ai soggetti di cui all'art. 1 con le modalità previste dall'art. 3.

2. I contributi non sono cumulabili con finanziamenti erogati da altri enti pubblici per gli stessi fini.

Art. 3.

Modalità

1. Entro il 30 settembre di ogni anno i rappresentanti degli enti interessati presentano alla Giunta regionale domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge. Alla domanda devono essere allegati copia del progetto e il piano di spesa per la realizzazione dello stesso.


2. Per le domande accolte il contributo viene erogato in unica soluzione previa presentazione della seguente documentazione:

- a) certificato di ultimazione dei lavori e collaudo;
- b) rendiconto delle spese;
- c) copia della documentazione di spesa;
- d) atto costitutivo per le fondazioni e le associazioni accompagnato dall'autocertificazione del legale rappresentante in cui si dichiara la continuità operativa della propria organizzazione nell'anno successivo alla realizzazione delle opere.

Art. 4.

Entità dei contributi

1. Il contributo di cui alla presente legge è pari al 50 per cento delle spese per gli enti pubblici e al totale delle spese per le altre organizzazioni e non può superare, comunque, la somma di euro 40.000,00 per ciascun intervento.



Art. 5.

Norma transitoria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge regionale, quantificati per l'anno 2008 in € 150.000,00, si fa fronte mediante utilizzo di parte dello stanziamento iscritto alla U.P.B. n. 337 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario. La Giunta Regionale istituisce apposito capitolo di spesa nel Bilancio gestionale.

2. Agli oneri per gli esercizi 2009 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 novembre 2008

Il Presidente: IORIO

09R0145

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 32.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e sulle procedure di attuazione delle politiche comunitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 1° dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise con la presente legge, in conformità all'art. 117 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Nell'ambito di tali finalità, la presente legge definisce le modalità per garantire:

a) la partecipazione ai procedimenti di formazione degli atti normativi comunitari;

b) la verifica dello stato di conformità, l'adeguamento periodico e urgente dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario;

c) la partecipazione, nel rispetto delle proprie competenze, ai programmi ed ai progetti dell'Unione europea;

d) il costante aggiornamento sulle politiche e sugli atti comunitari;

e) un rapporto costante con le istituzioni europee;

f) le informazioni e la partecipazione ai procedimenti regionali di cui alla presente legge da parte degli enti locali, delle parti sociali, delle categorie produttive, dei cittadini singoli e associati.

Art. 2.

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. Nelle materie di proprie competenza, la Regione concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari, secondo le norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato.

2. Il Presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro delle linee di indirizzo definite dal Consiglio regionale, la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

3. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale e dagli eventuali successivi provvedimenti attuativi, in particolare:

a) partecipa o designa un proprio delegato quale componente del Comitato delle Regioni, di cui all'art. 263 e seguenti del Trattato sull'Unione europea;

b) partecipa o designa un proprio delegato quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

c) designa dirigenti, funzionari o esperti incaricati di partecipare alle delegazioni italiane ai comitati e ai gruppi di lavoro di Commissione europea e Consiglio, ai negoziati con le istituzioni comunitarie e ai tavoli di coordinamento nazionali Stato-Regioni per la definizione della posizione italiana;

d) richiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di essere delegato a partecipare, personalmente o tramite un proprio delegato, ai lavori del Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (GIACE), quando sono trattate questioni di interesse della Regione Molise;

e) designa l'assessore regionale incaricato di partecipare ai lavori del Comitato tecnico del CIACE, integrato dagli assessori regionali.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

5. La posizione della Regione è espressa dal Presidente, della Giunta regionale, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 11/2005.

6. La partecipazione degli enti locali alle iniziative e ai compiti del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 11/2005, è disciplinata dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. I provvedimenti con i quali si dà ad esse attuazione recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.


2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di Giustizia, annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 1° luglio, la proposta di legge regionale dal titolo «Legge comunitaria regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Il Consiglio regionale approva i provvedimenti di competenza e licenzia il testo di legge comunitaria regionale entro l'anno di riferimento.

Art. 4.

Rispetto della normativa comunitaria

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale agli atti comunitari e di indirizzo emanati dall'Unione europea e dalle Comunità europee, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 4, della legge n. 11/2005.



2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che è tenuta a dare informazione alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti.

3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, sentita la Presidenza del Consiglio, può adottare iniziative seminariali, di aggiornamento e di studio per gli amministratori regionali e locali ed ogni ulteriore iniziativa utile alla migliore attuazione dei programmi comunitari.

Art. 5.

Contenuti della legge comunitaria regionale

1. La legge comunitaria regionale:

a) recepisce gli atti normativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie e dispone quanto necessario per l'esecuzione dei regolamenti comunitari;

b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento da parte della Regione;

c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente, necessarie all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi, nonché le disposizioni nei casi in cui le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, sia necessario introdurre sanzioni amministrative, sia opportuno individuare le autorità pubbliche competenti per l'applicazione, sia contenuta la previsione di maggiori spese o minori entrate.

2. La Giunta regionale con nota aggiuntiva nella proposta di legge:

a) riferisce circa lo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie;

b) informa circa lo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

c) indica le direttive attuate e da attuare in via regolamentare o amministrativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché di diretta applicazione per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento regionale risulta già conforme ad esse;

e) comunica le eventuali decisioni negative concernenti aiuti e regimi di aiuto di competenza regionale per i quali la Commissione ha dichiarato la illegittimità o l'incompatibilità, nonché l'esistenza di indagini conoscitive e procedimenti di messa in mora, a norma dell'art. 88 paragrafo 2 del Trattato;

f) enuncia le sentenze della Corte di Giustizia dichiarative di infrazioni dello Stato italiano per illeciti attuati dalla Regione, con eventuale esercizio del diritto di rivalsa, a norma dell'art. 16-bis della legge n. 11/2005.

Art. 6.

Adeguamenti tecnici in via amministrativa

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

Competenze del Consiglio regionale in materia di programmazione comunitaria

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo e, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.

3. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono nuovamente trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Art. 8.

Sessione comunitaria del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 2, è convocato in sessione comunitaria, alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione e all'approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.

2. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'art. 3, presenta al Consiglio il rapporto sullo stato di attuazione della normativa comunitaria di interesse regionale e delle politiche comunitarie, nel quale sono esposti:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 17 della legge n. 11/2005, delle riunioni del comitato tecnico integrato del CIACE, di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 11/2005;

b) i pareri espressi dal Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in questioni di particolare interesse regionale;

c) lo stato di avanzamento degli interventi dei programmi di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;

d) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione della normativa comunitaria di interesse regionale e delle politiche comunitarie per l'anno in corso.

Art. 9.

Informazione al Consiglio regionale e agli enti locali

1. La Giunta regionale, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 7, assicura un'informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare per gli affari comunitari, sull'attuazione delle politiche comunitarie.

2. La Giunta regionale assicura un'informazione costante agli enti locali sull'attuazione delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.

Art. 10.

Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge.

2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1, il rapporto presentato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 8, è discusso nella seduta del Consiglio regionale convocata per l'esame della proposta di legge comunitaria regionale.

Art. 11.

Informazione regionale

1. La Giunta regionale garantisce l'accesso, anche attraverso il proprio sito, ad una informazione completa sugli atti ed i procedimenti regionali in materia comunitaria.

Art. 12.

Ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee

1. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, nelle materie di competenza regionale, può proporre al Presidente della Giunta regionale di richiedere al Governo, ai sensi dell'art. 5 della legge



5 giugno 2003, n. 131, di promuovere ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 novembre 2008

Il Presidente: IORIO

09R0146

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 33.

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 27 del 1° dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. La Regione Molise intende contribuire alla tutela della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine pubbliche e private ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la loro costruzione, le indicazioni per la manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classi A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all'art. 3, ed aventi tipologie di vasche, a), b), c), d), e) ed f) di cui all'art. 4.

3. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all'art. 3.

Art. 2.

Definizioni

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

2. Parti essenziali costituenti il complesso sono:

- a) sezione vasche;
- b) sezione servizi;
- c) sezione impianti tecnici;
- d) sezione pubblico;
- e) sezione attività complementari.

3. Per «sezione vasche» si intende l'insieme degli spazi direttamente interessati alle attività natatorie e di balneazione.

4. Per «sezione servizi» si intende l'insieme degli spazi adibiti a spogliatoio, deposito abiti, servizi igienici e docce, deposito attrezzi, primo soccorso, personale istruttore, arbitri e personale di servizio.

5. Per «impianti tecnici» si intendono la centrale idrica, la centrale termica, gli impianti per il trattamento dell'acqua, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento

dell'aria, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di sicurezza ed allarme.

Per «sezione pubblico» si intende l'insieme degli spazi destinati ad anditi, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici riservati agli spettatori.

7. Per «sezione attività complementari» si intendono gli spazi destinati ad attività, anche sportive, diverse dalle attività natatorie e di balneazione, oltre che attività di ristorazione, bar, spazi per attività culturali, riunioni, uffici, sale stampa ed altre attività accessorie comunque denominate.

Art. 3.

Classificazione delle piscine

1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.

3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.

4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:

a) A/1: piscine pubbliche o private aperte al pubblico;

b) A/2: piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere, all'aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;

c) A/3: impianti finalizzati al gioco acquatico;

d) A/4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).

5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, e destinate agli abitanti del concio-minio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell'edificio o del complesso stesso e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.

6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:

a) B/1: piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative;

b) B/2: piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da non più di quattro unità abitative;

7. La categoria C comprende le piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termali.

8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:

a) scoperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

b) coperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

c) di tipo misto, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;


d) di tipo convertibile, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Art. 4.

Tipologie di vasche

1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all'art. 3 i seguenti tipi di vasche:

a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina,



nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (F.I.N.A.);

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e della FINA;

c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità massima di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili;

g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 5.

Parere igienico-sanitario

1. È necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente nei seguenti casi:

a) costruzione di nuovi impianti natatori;

b) ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive o funzionali.

Art. 6.

Inizio attività

1. L'inizio dell'attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente, al fine dell'acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell'impianto.

2. L'inizio dell'attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente.

Art. 7.

Comunicazioni periodiche delle attività stagionali

1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto, comunicano alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività.

Art. 8.

Dotazione di personale

1. Il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.

2. Il responsabile della piscina assicura:

a) il corretto funzionamento gestionale, organizzativo e tecnico della struttura;

b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dalla vigente normativa;

c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo di cui all'art. 12;

d) la pulizia giornaliera dell'intero complesso come definito dall'art. 2.

3. Per le piscine di classe B/1, il responsabile della piscina è l'amministratore, salvo diversa formale designazione; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari.

4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:

a) assistente bagnanti;

b) addetto agli impianti tecnologici.

5. L'assistente bagnanti è persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso, abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società o ente autorizzato dal Ministero dei trasporti e della navigazione. L'assistente ai bagnanti vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi in cui trattasi di piscine classificate B/1.

6. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali. Tale compito può essere assicurato anche mediante appositi contratti con ditte esterne qualificate.

Art. 9.

Utenti

Gli utenti delle piscine si distinguono in:

a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;

b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con il regolamento regionale di cui all'art. 15, in relazione alle diverse categorie di piscine.

Art. 10.

Requisiti strutturali

1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui al comma 2 dell'art. 2 devono garantire:


a) che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche ed al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;

b) che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e ti-pi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;

d) che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione, siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità;

e) la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.



Art. 11.

Controlli

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'A.S.Re.M..

2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'art. 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 12.

Controlli interni

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 15.

3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo degli ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 15.

4. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate ed aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

5. La documentazione relativa ai controlli effettuati dal responsabile della piscina è a disposizione dell'A.S. Re.M. per un periodo di due anni.

6. Qualora il responsabile della piscina, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali; nel caso in cui il problema non possa essere tempestivamente eliminato, il responsabile della piscina provvede a darne comunicazione all'A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente, nelle quarantotto ore successive.

Art. 13.

Controlli esterni

1. I controlli esterni ed i relativi prelievi sono effettuati dalla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente - secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'art. 15.

2. La A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente - qualora accerti la non conformità dell'impianto ai requisiti prescritti dalla vigente normativa, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette e fissazione di apposito termine, che siano adottati i provvedimenti necessari finalizzati al ripristino di detti requisiti.

3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, l'A.S.Re.M. può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al Comune di ubicazione dell'impianto.

4. L'A.S.Re.M. può disporre, in via temporanea, la chiusura dell'impianto, anche in assenza di previa prescrizione formulata ai sensi del comma 3, ogni qualvolta verifichi condizioni di rischio grave per la salute degli utenti, dandone immediata comunicazione al Comune.

Art. 14.

Regolamento interno

1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari; in particolare, il regolamento determina elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscano a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.

2. Il regolamento interno deve conformarsi alle disposizioni tecniche di sicurezza dettate dal regolamento regionale di cui all'art. 15.

Art. 15.

Regolamento regionale

1. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare esigenze unitarie ed in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, stabilisce con norme regolamentari:

a) i requisiti strutturali, gestionali e tecnici dell'impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo di utenti ammissibili;

b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque utilizzate in vasca;

c) gli ulteriori requisiti igienico-ambientali concernenti le sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, i punti di prelievo, le condizioni termogravimetriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche dell'impianto;

d) le modalità di comunicazione di inizio delle attività di cui all'art. 6;

e) le modalità, i criteri e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all'art. 12;

f) le modalità ed i criteri per i controlli esterni di cui all'art. 13;

g) i materiali e le attrezzature per le attività di primo soccorso;

h) le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento interno di cui all'art. 14;

i) le deroghe per situazioni specifiche.

Art. 16.

Sanzioni amministrative

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, i Comuni esercitano le funzioni amministrative, relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezione II, e successive modificazioni.

3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui all'art. 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.

4. La violazione delle disposizioni sulla nomina del responsabile della piscina o sull'individuazione dell'assistente ai bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.

5. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all'art. 8, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

6. La violazione dei requisiti strutturali di cui all'articolo 10 e al regolamento regionale di cui all'art. 15 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.



7. La violazione delle disposizioni sulla redazione del documento di valutazione del rischio comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00 e la chiusura dell'impianto fino alla redazione del documento.

8. La violazione delle disposizioni sulla elaborazione e sulla tenuta degli ulteriori documenti necessari ai fini dei controlli interni, indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 15, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.

9. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili, indicato nel regolamento regionale di cui all'art. 15, comporta l'applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00 e la chiusura dell'attività balneare per un massimo di cinque giorni.

10. La violazione delle disposizioni sui requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque utilizzate in vasca comporta l'applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00 e la chiusura dell'attività balneare fino al ripristino delle condizioni la cui violazione ha comportato l'applicazione delle sanzioni.

11. La violazione delle disposizioni sui requisiti igienico-ambientali concernenti le sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua comporta l'applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00.

12. La violazione delle disposizioni sui requisiti termoigrometrici e di ventilazione, illuminotecnici ed acustici dell'impianto comporta l'applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00.

13. La mancata adozione del regolamento interno di cui all'art. 14 comporta l'applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00.

14. L'accertamento della mancanza dei materiali e delle attrezzature per le attività di primo soccorso indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 15 comporta l'applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00.

15. La recidiva delle violazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della relativa sanzione amministrativa in misura non inferiore alla metà del massimo stabilito e la chiusura dell'attività balneare fino al ripristino delle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento.

16. In ogni caso restano ferme le vigenti disposizioni relative all'adozione da parte dell'autorità sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica.

Art. 17.

Norme transitorie

1. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali di cui all'art. 10 ed al regolamento regionale di cui all'art. 15.

Art. 18.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 15 sono abrogate tutte le norme regionali di contenuto difforme.

Art. 19.

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 novembre 2008

Il Presidente: IORIO

09R0147

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2008, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto: «Riordino del Servizio sanitario regionale»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 1° dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9 (Riordino del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Azienda sanitaria regionale del Molise - Assetto territoriale*). — 1. La Regione assicura i livelli di assistenza attraverso l'Azienda sanitaria regionale del Molise, in sigla A.S.Re.M., corrispondente all'intero territorio regionale.

2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza, la A.S.Re.M. si avvale:

a) dei propri servizi e presidi;

b) dei soggetti erogatori operanti nel Molise, di rilievo nazionale e regionale, accreditati dalla Regione e nei limiti dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La A.S.Re.M., con sede legale in Campobasso, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, provvede:

a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla programmazione regionale e dalla pianificazione aziendale nonché al loro perseguimento;

b) alla programmazione organizzativa ed operativa per la gestione delle risorse strumentali ed umane dei servizi sanitari;

c) al coordinamento dei servizi relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretti, prevenzione);

d) alla rilevazione, all'orientamento ed alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;

e) alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla corretta utilizzazione delle stesse;

f) all'integrazione, sia a livello programmatori che di attuazione, dei servizi sanitari con i servizi sociali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3-*septies* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

g) alla gestione dei rapporti di informazione e di collaborazione con la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8;

h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base di indirizzi aziendali, per le intese e gli accordi.

4. L'A.S.Re.M. è articolata in distretti che comprendono gli stabilimenti ospedalieri ed i presidi ospedalieri, entrambi a gestione diretta. I compiti dei distretti si esauriscono nelle attività territoriali, mentre l'attività ospedaliera, che costituisce un separato livello assistenziale, fa capo direttamente alla A.S.Re.M.

5. I distretti, il cui numero è definito nel Piano sanitario regionale e le cui dimensioni sono definite nell'atto aziendale, costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali. I distretti sono strutture complesse con capacità di organizzare e di gestire l'insieme dei servizi territoriali in funzione dei bisogni di salute dei cittadini, nonché di esercitare il controllo della qualità degli interventi e l'uso appropriato delle risorse. Il Direttore generale dell'A.S.Re.M. nomina il Direttore del distretto, che viene scelto tra il personale dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza



nei servizi territoriali, oppure tra il personale medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 229/1999, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

6. Il presidio ospedaliero, dotato di autonomia gestionale, assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale.».

Art. 2.

Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (Contabilità). — 1. Il Direttore generale dell'A.S.Re.M. adotta tutti i provvedimenti di ordine amministrativo e finanziario per l'adeguamento del sistema di contabilità ed il superamento delle contabilità zonali. Tutte le obbligazioni di qualsiasi tipo facenti capo alle disciolte zone sono assunte dalla A.S.Re.M.».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Atto aziendale). — 1. L'A.S.Re.M. disciplina l'organizzazione ed il funzionamento mediante atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Direttore generale, entro novanta giorni, elabora la proposta di atto aziendale sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi ed obiettivi fissati dal Consiglio regionale. L'atto aziendale è approvato dalla Giunta regionale.

3. L'atto aziendale definisce e disciplina:

a) l'assetto organizzativo dell'A.S.Re.M. in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) il raccordo delle prestazioni sanitarie con gli altri soggetti erogatori pubblici e privati;

c) le funzioni accentrate a livello aziendale;

d) le funzioni decentrate a livello locale;

e) l'organizzazione delle funzioni amministrative, anche decentrate sul territorio per settori dipartimentali;

f) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale soggette a rendicontazione analitica.

4. La Giunta regionale, nel definire i principi ed i criteri direttivi per l'adozione dell'atto aziendale, deve prevedere:

a) l'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo;

b) la costituzione dei dipartimenti;

c) l'esercizio a livello accentrato della gestione delle attività amministrative, ivi comprese quelle connesse all'acquisizione dei fattori produttivi;

d) l'attivazione di un'unica contabilità generale;

e) l'attivazione, a fianco della contabilità generale, della contabilità analitica, articolata per distretti e presidi ospedalieri;

f) l'organizzazione dei presidi ospedalieri ai sensi dell'art. 3, comma 6;

g) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina dei Direttori dei distretti da parte del Direttore generale;

h) il compenso del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo dell'A.S.Re.M.;

i) le altre disposizioni di organizzazione, di coordinamento, di controllo e finanziarie nel rispetto dei principi della presente legge;

l) il coordinamento delle attività dei servizi territoriali ed ospedalieri delle disciolte zone con la A.S.Re.M. ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Dipartimenti). — 1. L'organizzazione e l'articolazione dipartimentale è contenuta e disciplinata nell'atto aziendale sulla base del Piano sanitario regionale.».

Art. 5.

Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, è soppressa la lettera c).

Art. 6.

1. Al comma 1, lettera a), dell'art. 7 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, sono soppresse le parole «di zona».

2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, sono aggiunte, dopo la lettera c), le seguenti lettere:

«d) il Presidente del Tribunale dei diritti del malato;

e) tre rappresentanti designati dalle formazioni sociali private regionali, non aventi scopo di lucro, impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, così come previsto dall'art. 1, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.»

3. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, l'espressione «entro novanta giorni» è sostituita dall'espressione «entro trenta giorni».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, è sostituito dal seguente:

«1. La Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14 maggio 1997, n. 11, svolge compiti consultivi nel settore dell'integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali.»

2. Al comma 2, lettera a), dell'art. 8 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, sono soppresse le parole «di zona».

3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, è soppressa la lettera b).

Art. 8.

Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, sono soppresse le parole «e quelle di zona».

Art. 9.

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, sono abrogati.


2. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, nell'alinea, dopo le parole «presenti nel territorio» sono aggiunte le parole «nel rispetto delle specifiche modalità di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».

3. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 1° aprile 2005, n. 9, le parole «Azienda Ospedaliera Policlinico (AOP)» sono sostituite dalle parole «Azienda ospedaliero-universitaria».

Art. 10.

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per garantire il passaggio di tutte le funzioni delle disciolte zone in capo alla A.S.Re.M., nonché gli atti idonei ad assicurare il coordinamento delle funzioni aziendali sul territorio delle predette zone, tenuto conto delle politiche regionali sulla montagna e della legge regionale n. 16 aprile 2003, n. 15.

2. Gli effetti di cui alla presente legge di soppressione delle zone territoriali decorrono dal 1° gennaio 2009.



Art. 11.

Disposizioni sul Piano sanitario regionale

1. È approvato il Piano sanitario regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 9 luglio 2008 pubblicata sul B.U.R. del Molise del 16 settembre 2008.

2. Gli ambiti territoriali dei distretti sanitari sono definiti dall'atto aziendale su direttiva della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e gli atti regolamentari incompatibili o in contrasto con il Piano e con la presente legge.

4. La Giunta regionale è competente ad approvare gli interventi di attuazione del Piano sanitario e del Programma operativo di rientro già prescritti o pervenuti dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali istituito presso il Ministero dell'Economia ed il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 1, comma 169 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Norma transitoria

Per gli stabilimenti ospedalieri e per i poliambulatori ricadenti nelle zone montane e nell'area del cratere sismico, si prevede la possibilità di ricevere budget maggiorati in considerazione delle particolari caratteristiche geografiche e socio-economiche.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 novembre 2008

Il Presidente: IORIO

09R0148

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge Regionale Molise 18 luglio 2008, n. 25: Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati. (Legge pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - Edizione Straordinaria del 21 luglio 2008, n. 17).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 27 del 1° dicembre 2008)*

Il titolo della legge pubblicata sul suindicato *Bollettino ufficiale* alla pag. 2758 - Sommario - e alla pag. 2764 - prima colonna -, dove è scritto:

«Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati» leggesi:

«Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati» come pubblicato per mero errore materiale.

09R0149

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-022) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 6 0 6 *

€ 3,00

